SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 136° — Numero 31

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 7 febbraio 1995** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

RINNOVO ABBONAMENTI «GAZZETTA UFFICIALE»

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha dato inizio alla campagna abbonamenti alla *Gazzetta Ufficiale* per l'anno 1995.

Sono stati predisposti appositi bollettini di c/c postale che saranno inviati direttamente al domicilio di tutti gli abbonati 1994.

Per facilitare il rinnovo degli abbonamenti stessi ed evitare ritardi e/o disguidi, si prega di utilizzare esclusivamente uno di tali bollettini (il «premarcato» nel caso in cui non si abbiano variazioni, il «predisposto» negli altri casi) evitando, se possibile, altre forme di versamento.

Eventuali maggiori chiarimenti possono essere richiesti telefonicamente ai numeri (06) 85082149 - 85082221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 dicembre 1994, n. 760.

Regolamento concernente l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale dell'amministrazione centrale del Ministero per i beni culturali e ambientali e delle relative funzioni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto il decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 657, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1975, n. 5, concernente l'istituzione del Ministero per i beni culturali e ambientali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, e successive modificazioni ed integrazioni, relativo alla organizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali, ed in particolare l'annessa tabella I, quadro *A* - dirigenti dell'Amministrazione centrale, modificata dal decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali in data 14 luglio 1982, che prevede cinque posti di dirigente generale;

Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e l'art. 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Considerato che, a norma della legge 23 agosto 1988, n. 400, art. 17, commi 1 e 2, è attribuito alla potestà regolamentare del Governo il compito di provvedere all'organizzazione interna dei Ministeri e delle pubbliche amministrazioni;

Ritenuto di dover provvedere alla individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale e delle relative funzioni dell'amministrazione centrale del Ministero per i beni culturali e ambientali;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 17 novembre 1994;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 dicembre 1994;

Sulla proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito della disciplina

1. Il Ministero per i beni culturali e ambientali, per l'esercizio delle competenze attribuite dalle vigenti norme è articolato nei seguenti uffici di livello dirigenziale generale con funzioni finali:

a) Ufficio centrale per i beni ambientali e paesaggistici;

b) Ufficio centrale per i beni archeologici, architettonici, artistici e storici;

c) Ufficio centrale per i beni archivistici;

d) Ufficio centrale per i beni librari, le istituzioni culturali e l'editoria;

e) Direzione generale per gli affari generali amministrativi e del personale.

2. A ciascuno dei predetti uffici è preposto un dirigente generale con funzioni di direttore generale.

Art. 2.

Soppressione della Soprintendenza generale agli interventi post-sismici in Campania e Basilicata

1. Le funzioni di coordinamento degli interventi di ricostruzione dei beni culturali, situati nei territori colpiti dal sisma 1980-81, svolte dalla Soprintendenza generale agli interventi post-sismici in Campania e Basilicata, istituita dall'art. 57, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, sono attribuite all'Ufficio centrale per i beni archeologici, architettonici, artistici e storici.

2. L'art. 57, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, è abrogato limitatamente alla istituzione della Soprintendenza generale agli interventi post-sismici in Campania e Basilicata, che è soppressa.

Art. 3.

Trasferimento di competenze

1. Sono attribuite all'Ufficio centrale per i beni librari, le istituzioni culturali e l'editoria, le competenze della divisione editoria della Direzione generale per gli affari generali amministrativi e del personale, di cui all'art. 27, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805.

Art. 4.

Norme di rinvio

1. Per quanto non innovato dal presente regolamento, gli uffici di cui all'art. 1, ciascuno per la materia di competenza, esplicano le funzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, per gli organi centrali del Ministero per i beni culturali e ambientali.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 dicembre 1995

SCÀLFARO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FISICHELLA, *Ministro per i beni culturali e ambientali*

URBANI, *Ministro per la funzione pubblica*

DINI, *Ministro del tesoro*

PAGLIARINI, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* BIONDI
Registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 1995
Atti di Governo, registro n. 95, foglio n. 13

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Il D.L. n. 657/1974 concerne l'istituzione del Ministero per i beni culturali e per l'ambiente.

— Il D.P.R. n. 805/1975 stabilisce l'organizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali.

— Il testo dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall'art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, è il seguente:

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati i regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) (soppressa).

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*».

— Si riporta il testo dell'art. 2 della legge n. 421/1992, recante delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale:

«Art. 2 *(Pubblico impiego)*. — 1. Il Governo della Repubblica è delegato a emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge uno o più decreti legislativi, diretti al contenimento, alla razionalizzazione e al controllo della spesa per il settore del pubblico impiego, al miglioramento dell'efficienza e della produttività, nonché alla sua riorganizzazione; a tal fine è autorizzato a:

a) prevedere, con uno o più decreti, salvi i limiti collegati al perseguimento degli interessi generali cui l'organizzazione e l'azione delle pubbliche amministrazioni sono indirizzate, che i rapporti di lavoro e di impiego dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato e degli altri enti di cui agli articoli 1, primo comma, e 26, primo comma, della legge 29 marzo 1983, n. 93, siano ricondotti sotto la disciplina del diritto civile e siano regolati mediante contratti individuali e collettivi; prevedere una disciplina transitoria idonea ad assicurare la graduale sostituzione del regime attualmente in vigore nel settore pubblico con quello stabilito in base al presente articolo; prevedere nuove forme di partecipazione delle rappresentanze del personale ai fini dell'organizzazione del lavoro nelle amministrazioni;

b) prevedere criteri di rappresentatività ai fini dei diritti sindacali e della contrattazione compatibili con le norme costituzionali; prevedere strumenti per la rappresentanza negoziale della parte pubblica, autonoma ed obbligatoria; mediante un apposito organismo tecnico, dotato di personalità giuridica, sottoposto alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed operante in conformità alle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri; stabilire che l'ipotesi di contratto collettivo, corredata dai necessari documenti indicativi degli oneri finanziari, sia trasmessa dall'organismo tecnico, ai fini dell'autorizzazione alla sottoscrizione, al Governo che dovrà pronunciarsi in senso positivo o negativo entro un termine non superiore a quindici giorni, decorso il quale l'autorizzazione si intende rilasciata; prevedere che la legittimità e la compatibilità economica dell'autorizzazione governativa siano sottoposte al controllo della Corte dei conti, che dovrà pronunciarsi entro un termine certo, decorso il quale il controllo si intende effettuato senza rilievi;

c) prevedere l'affidamento delle controversie di lavoro riguardanti i pubblici dipendenti, cui si applica la disciplina di cui al presente articolo, escluse le controversie riguardanti il personale di cui alla lettera *e)* e le materie di cui ai numeri da 1) a 7) della presente lettera, alla giurisdizione del giudice ordinario secondo le disposizioni che regolano il processo del lavoro, a partire dal terzo anno successivo alla emanazione del decreto legislativo e comunque non prima del compimento della fase transitoria di cui alla lettera *a)*; la procedibilità del ricorso giurisdizionale resta subordinata all'esperimento di un tentativo di conciliazione, che, in caso di esito positivo, si definisce mediante verbale costituente titolo esecutivo. Sono regolate con legge, ovvero, sulla base della legge o nell'ambito dei principi dalla stessa posti, con atti normativi o amministrativi, le seguenti materie:

1) le responsabilità giuridiche attinenti ai singoli operatori nell'espletamento di procedure amministrative;

2) gli organi, gli uffici, i modi di conferimento della titolarità dei medesimi;

3) i principi fondamentali di organizzazione degli uffici,

4) i procedimenti di selezione per l'accesso al lavoro e di avviamento al lavoro;

5) i ruoli e le dotazioni organiche nonché la loro consistenza complessiva. Le dotazioni complessive di ciascuna qualifica sono definite previa informazione alle organizzazioni sindacali interessate maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

6) la garanzia della libertà di insegnamento e l'autonomia professionale nello svolgimento dell'attività didattica, scientifica e di ricerca;

7) la disciplina della responsabilità e delle incompatibilità tra l'impiego pubblico ed altre attività e i casi di divieto di cumulo di impieghi e incarichi pubblici;

d) prevedere che le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici di cui alla lettera *a)* garantiscano ai propri dipendenti parità di trattamenti contrattuali e comunque trattamenti non inferiori a quelli prescritti dai contratti collettivi;

e) mantenere la normativa vigente, prevista dai rispettivi ordinamenti, per quanto attiene ai magistrati ordinari e amministrativi, agli avvocati e procuratori dello Stato, al personale militare e delle Forze di polizia, ai dirigenti generali ed equiparati, al personale delle carriere diplomatica e prefettizia;

f) prevedere la definizione di criteri di unicità di ruolo dirigenziale, fatti salvi i distinti ruoli delle carriere diplomatica e prefettizia e le relative modalità di accesso; prevedere criteri generali per la nomina dei dirigenti di più elevato livello, con la garanzia di specifiche obiettive capacità professionali; prevedere una disciplina uniforme per i procedimenti di accesso alle qualifiche dirigenziali di primo livello anche mediante norme di riordino della Scuola superiore della pubblica amministrazione, anche in relazione alla funzione di accesso, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, prevedendo figure di vertice con distinte responsabilità didattico-scientifiche e gestionali-organizzative;

g) prevedere:

1) la separazione tra i compiti di direzione politica e quelli di direzione amministrativa; l'affidamento ai dirigenti — nell'ambito delle scelte di programma degli obiettivi e delle direttive fissate dal titolare dell'organo — di autonomi poteri di direzione, di vigilanza e di controllo, in particolare la gestione di risorse finanziarie attraverso l'adozione di idonee tecniche di bilancio, la gestione delle risorse umane e la gestione di risorse strumentali; ciò al fine di assicurare economicità, speditezza e rispondenza al pubblico interesse dell'attività degli uffici dipendenti,

2) la verifica dei risultati mediante appositi nuclei di valutazione composti da dirigenti generali e da esperti, ovvero attraverso convenzioni con organismi pubblici o privati particolarmente qualificati nel controllo di gestione;

3) la mobilità, anche temporanea, dei dirigenti, nonché la rimozione dalle funzioni e il collocamento a disposizione in caso di mancato conseguimento degli obiettivi prestabiliti della gestione;

4) i tempi e i modi per l'individuazione, in ogni pubblica amministrazione, degli organi e degli uffici dirigenziali in relazione alla rilevanza e complessità delle funzioni e della quantità delle risorse umane, finanziarie, strumentali assegnate; tale individuazione dovrà comportare anche eventuali accorpamenti degli uffici esistenti; dovranno essere previsti i criteri per l'impiego e la graduale riduzione del numero dei dirigenti in servizio che risultino in eccesso rispetto agli uffici individuati ai sensi della presente norma;

5) una apposita, separata area di contrattazione per il personale dirigenziale non compreso nella lettera *e)*, cui partecipano le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale e le organizzazioni sindacali del personale interessato maggiormente rappresentative sul piano nazionale, assicurando un adeguato riconoscimento delle specifiche tipologie professionali; la definizione delle qualifiche dirigenziali e delle relative attribuzioni; l'istituzione di un'area di contrattazione per la dirigenza medica, stabilendo che la relativa delegazione sindacale sia composta da rappresentanti delle organizzazioni sindacali del personale medico maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

h) prevedere procedure di contenimento e controllo della spesa globale per i dipendenti pubblici, entro limiti massimi globali, per ciascun comparto e per ciascuna amministrazione o ente; prevedere, nel bilancio dello Stato e nei bilanci delle altre amministrazioni ed enti, l'evidenziazione della spesa complessiva per il personale, a preventivo e a consuntivo; prevedere la revisione dei controlli amministrativi dello Stato sulle regioni, concentrandoli sugli atti fondamentali della gestione ed assicurando l'audizione dei rappresentanti dell'ente controllato, adeguando altresì la composizione degli organi di controllo anche al fine di garantire l'uniformità dei criteri di esercizio del controllo stesso;

i) prevedere che nei limiti di cui alla lettera *h)* la contrattazione sia nazionale e decentrata,

l) definire procedure e sistemi di controllo sul conseguimento degli obiettivi stabiliti per le azioni amministrative, nonché sul contenimento dei costi contrattuali entro i limiti predeterminati dal Governo e dalla normativa di bilancio, prevedendo negli accordi contrattuali dei pubblici dipendenti la possibilità di prorogare l'efficacia temporale del contratto, ovvero di sospenderne l'esecuzione parziale o totale in caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa; a tali fini, prevedere che il Nucleo di valutazione della spesa relativa al pubblico impiego istituito presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro dall'art. 10 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, operi, su richiesta del Presidente del Consiglio dei Ministri o delle organizzazioni sindacali, nell'ambito dell'attuale dotazione finanziaria dell'ente, con compiti sostitutivi di quelli affidatigli dal citato art. 10 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, di controllo e certificazione dei costi del lavoro pubblico sulla base delle rilevazioni effettuate dalla Ragioneria generale dello Stato, dal Dipartimento della funzione pubblica e dall'Istituto nazionale di statistica; per il più efficace perseguimento di tali obiettivi, realizzare l'integrazione funzionale del Dipartimento della funzione pubblica con la Ragioneria generale dello Stato;

m) prevedere, nelle ipotesi in cui per effetto di decisioni giurisdizionali l'entità globale della spesa per il pubblico impiego ecceda i limiti prestabiliti dal Governo, che il Ministro del bilancio e della programmazione economica ed il Ministro del tesoro presentino, in merito, entro trenta giorni dalla pubblicazione delle sentenze esecutive, una relazione al Parlamento impegnando Governo e Parlamento a definire con procedura d'urgenza una nuova disciplina legislativa idonea a ripristinare i limiti della spesa globale;

n) prevedere che, con riferimento al settore pubblico, in deroga all'art. 2103 del codice civile, l'esercizio temporaneo di mansioni superiori non attribuisce il diritto all'assegnazione definitiva delle stesse, che sia consentita la temporanea assegnazione con provvedimento motivato del dirigente alle mansioni superiori per un periodo non eccedente tre mesi o per sostituzione del lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto esclusivamente con il riconoscimento del diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta e che comunque non costituisce assegnazione alle mansioni superiori l'attribuzione di alcuni soltanto dei compiti propri delle mansioni stesse, definendo altresì criteri, procedure e modalità di detta assegnazione;

o) procedere alla abrogazione delle disposizioni che prevedono automatismi che influenzano il trattamento economico fondamentale ed accessorio, e di quelle che prevedono trattamenti economici accessori, settoriali, comunque denominati, a favore di pubblici dipendenti sostituendole contemporaneamente con corrispondenti disposizioni di accordi contrattuali anche al fine di collegare direttamente tali trattamenti alla produttività individuale e a quella collettiva ancorché non generalizzata ma correlata all'apporto partecipativo, raggiunte nel periodo, per la determinazione delle quali devono essere introdotti sistemi di valutazione e misurazione, ovvero allo svolgimento effettivo di attività particolarmente disagiate ovvero obiettivamente pericolose per l'incolumità personale o dannose per la salute; prevedere che siano comunque fatti salvi i trattamenti economici fondamentali ed accessori in godimento aventi natura retributiva ordinaria o corrisposti con carattere di generalità per ciascuna amministrazione o ente; prevedere il principio della responsabilità personale dei dirigenti in caso di attribuzione impropria dei trattamenti economici accessori;

p) prevedere che qualunque tipo di incarico a dipendenti della pubblica amministrazione possa essere conferito in casi rigorosamente predeterminati; in ogni caso, prevedere che l'amministrazione, ente, società o persona fisica che hanno conferito al personale dipendente da una pubblica amministrazione incarichi previsti dall'art. 24 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, entro sei mesi dall'emanazione dei decreti legislativi di cui al presente articolo, siano tenuti a comunicare alle amministrazioni di appartenenza del personale medesimo gli emolumenti corrisposti in relazione ai predetti incarichi, allo scopo di favorire la completa attuazione dell'anagrafe delle prestazioni prevista dallo stesso art. 24;

q) al fine del contenimento e della razionalizzazione delle aspettative e dei permessi sindacali nel settore pubblico, prevedere l'abrogazione delle disposizioni che regolano la gestione e la fruizione di dette prerogative, stabilendo che contemporaneamente l'intera materia venga disciplinata nell'ambito della contrattazione collettiva, determinando i limiti massimi delle aspettative e dei permessi sindacali in un apposito accordo stipulato tra il Presidente del Consiglio dei Ministri o un suo delegato e le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, da recepire con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previa deliberazione del Consiglio dei Ministri; tali limiti massimi dovranno essere determinati tenendo conto della diversa dimensione e articolazione organizzativa delle amministrazioni, della consistenza numerica del personale nel suo complesso e del personale sindacalizzato, prevedendo il divieto di cumulare i permessi sindacali giornalieri; prevedere che alla ripartizione delle aspettative sindacali tra le confederazioni e le organizzazioni sindacali aventi titolo provveda, in relazione alla rappresentatività delle medesime accertata ai sensi della normativa vigente nel settore pubblico, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sentite le confederazioni ed organizzazioni sindacali interessate; prevedere che le amministrazioni pubbliche forniscano al Dipartimento della funzione pubblica il numero complessivo ed i nominativi dei beneficiari dei permessi sindacali; inoltre prevedere, secondo i tempi definiti dall'accordo di cui sopra, che ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni si applichino, in materia di aspettative e permessi sindacali, le disposizioni della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni; prevedere che, oltre ai dati relativi ai permessi sindacali, le pubbliche amministrazioni debbano annualmente fornire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica gli elenchi nominativi, suddivisi per qualifica, del personale dipendente collocato in aspettativa, in quanto chiamato a ricoprire una funzione pubblica elettiva ovvero per motivi sindacali. I dati riepilogativi degli elenchi sono pubblicati in allegato alla relazione annuale da presentare al Parlamento ai sensi dell'art. 16 della legge 29 marzo 1983, n. 93;

r) prevedere, al fine di assicurare la migliore distribuzione del personale nelle sedi di servizio sul territorio nazionale, che le amministrazioni e gli enti pubblici non possano procedere a nuove assunzioni, ivi comprese quelle riguardanti le categorie protette, in caso di mancata rideterminazione delle piante organiche secondo il disposto dell'art. 6 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ed in caso di accertata possibilità di copertura dei posti vacanti mediante mobilità volontaria, ancorché realizzabile a seguito della copertura del fabbisogno di personale nella sede di provenienza; prevedere norme dirette ad impedire la violazione e l'elusione degli obblighi temporanei di permanenza dei dipendenti pubblici in determinate sedi; stabilendo in sette anni il relativo periodo di effettiva permanenza nella sede di prima destinazione, escludendo anche la possibilità di disporre in tali periodi comandi o distacchi presso sedi con dotazioni organiche complete; prevedere che i trasferimenti mediante mobilità volontaria, compresi quelli di cui al comma 2 dell'art. 4 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, siano adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e che il personale eccedente, che non accetti la mobilità volontaria, sia sottoposto a mobilità d'ufficio e, qualora non ottemperi, sia collocato in disponibilità ai sensi dell'art. 72 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

s) prevedere che, fatte salve le disposizioni di leggi speciali, la disciplina del trasferimento di azienda di cui all'art. 2112 del codice civile si applica anche nel caso di transito dei dipendenti degli enti pubblici e delle aziende municipalizzate o consortili a società private per effetto di norme di legge, di regolamento o convenzione, che attribuiscano alle stesse società le funzioni esercitate dai citati enti pubblici ed aziende;

t) prevedere una organica regolamentazione delle modalità di accesso all'impiego presso le pubbliche amministrazioni, espletando, a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri, concorsi unici per profilo professionale abilitanti all'impiego presso le pubbliche amministrazioni, ad eccezione delle regioni, degli enti locali e loro consorzi, previa individuazione dei profili professionali, delle procedure e tempi di svolgimento dei concorsi, nonché delle modalità di accesso alle graduatorie di idonei da parte delle amministrazioni pubbliche, prevedendo altresì la possibilità, in determinati casi, di provvedere attraverso concorsi per soli titoli o di selezionare i candidati mediante svolgimento di prove psico-attitudinali avvalendosi di sistemi automatizzati; prevedere altresì il decentramento delle sedi di svolgimento dei concorsi;

u) prevedere per le categorie protette di cui al titolo I della legge 2 aprile 1968, n. 482, l'assunzione, da parte dello Stato, delle aziende e degli enti pubblici, per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento sulla base delle graduatorie stabilite dagli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;

v) al fine di assicurare una migliore efficienza degli uffici e delle strutture delle amministrazioni pubbliche in relazione alle rispettive inderogabili esigenze funzionali, prevedere che il personale appartenente alle qualifiche funzionali possa essere utilizzato, occasionalmente e con criteri di flessibilità, per lo svolgimento di mansioni relative a profili professionali di qualifica funzionale immediatamente inferiore;

z) prevedere, con riferimento al titolo di studio, l'utilizzazione, anche d'ufficio, del personale docente soprannumerario delle scuole di ogni ordine e grado in posti e classi di concorso diversi da quelli di titolarità, anche per ordini e gradi di scuola diversi; il passaggio di ruolo del predetto personale docente soprannumerario è consentito purché in possesso di idonea abilitazione e specializzazione, ove richiesta, secondo la normativa vigente; prevedere il passaggio del personale docente in soprannumero e del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario utilizzato presso gli uffici scolastici regionali e provinciali, a domanda, nelle qualifiche funzionali, nei profili professionali e nelle sedi che presentino disponibilità di posti, nei limiti delle dotazioni organiche dei ruoli dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione previste cumulativamente dalle tabelle *A* e *B* allegate al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 luglio 1987, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 33 dell'8 febbraio 1991, e successive modificazioni;

aa) prevedere per il personale docente di ruolo l'istituzione di corsi di riconversione professionale con verifica finale, aventi valore abilitante, l'accesso ai quali avvenga sulla base dei titoli di studio posseduti al fine di rendere possibile una maggiore mobilità professionale all'interno del comparto scuola in relazione ai fenomeni di diminuzione della popolazione scolastica e ai cambiamenti degli ordinamenti e dei programmi di insegnamento; prevedere nell'ambito delle trattative contrattuali l'equiparazione della mobilità professionale (passaggi di cattedra e di ruolo) a quella territoriale ed il superamento dell'attuale ripartizione tra i posti riservati alla mobilità e quelli riservati alle immissioni in ruolo nel senso di rendere disponibili per le immissioni in ruolo solo i posti che residuano dopo le operazioni di mobilità in ciascun anno scolastico;

bb) prevedere norme dirette alla riduzione graduale delle dotazioni organiche aggiuntive per le scuole materne e per gli istituti e scuole d'istruzione secondaria ed artistica, fino al raggiungimento del 3 per cento della consistenza organica, a modifica di quanto previsto dall'art. 13, primo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270, e successive modificazioni e integrazioni; sopprimere, con decorrenza dall'anno scolastico 1993-94, i commi decimo e undicesimo dell'art. 14 della citata legge 20 maggio 1982, n. 270, e prevedere norme dirette alla progressiva abolizione delle attuali disposizioni che autorizzano l'impiego del personale della scuola in funzioni diverse da quelle di istituto; conseguentemente dovrà essere prevista una nuova regolamentazione di tutte le forme di utilizzazione del personale della scuola per garantirne l'impiego, anche attraverso forme di reclutamento per concorso, in attività di particolare utilità strettamente attinenti al settore educativo e per fini di istituto anche culturali previsti da leggi in vigore. Tale nuova regolamentazione potrà consentire una utilizzazione complessiva di personale non superiore alle mille unità;

cc) prevedere che le dotazioni dell'organico aggiuntivo siano destinate prevalentemente alla copertura delle supplenze annuali. Ciò nell'ambito delle quote attualmente stabilite per le diverse attività di cui all'art. 14 della legge 20 maggio 1982, n. 270, e successive modificazioni;

dd) procedere alla revisione delle norme concernenti il conferimento delle supplenze annuali e temporanee per il personale docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario prevedendo la possibilità di fare ricorso alle supplenze annuali solo per la copertura dei posti effettivamente vacanti e disponibili ed ai quali non sia comunque assegnato personale ad altro titolo per l'intero anno scolastico, stabilendo la limitazione delle supplenze temporanee al solo periodo di effettiva permanenza delle esigenze di servizio; procedere alla revisione della disciplina che regola l'utilizzazione del personale docente che riprende servizio dopo l'aspettativa per infermità o per motivi di famiglia; nelle sole classi terminali dei cicli di studio ove il docente riprenda servizio dopo il 30 aprile ed a seguito di un periodo di assenza non inferiore a novanta giorni, viene confermato il supplente a garanzia della continuità didattica e i docenti di ruolo che non riprendano servizio nella propria classe sono impiegati per supplenze o per lo svolgimento di altri compiti;

ee) procedere alla revisione, nell'ambito dell'attuale disciplina del reclutamento del personale docente di ruolo, dei criteri di costituzione e funzionamento delle commissioni giudicatrici, al fine di realizzare obiettivi di accelerazione, efficienza e contenimento complessivo della spesa nello svolgimento delle procedure di concorso mediante un più razionale accorpamento delle classi di concorso ed il maggior decentramento possibile delle sedi di esame, nonché un più frequente ricorso alla scelta dei componenti delle commissioni fra il personale docente e direttivo in quiescenza, anche ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 18 agosto 1986, e successive modificazioni, ed assicurando un adeguato compenso ai componenti delle commissioni stesse nei casi in cui essi non optino per l'esonero dal servizio di insegnamento. La corresponsione dei citati compensi deve comunque comportare una adeguata economia di spesa rispetto agli oneri eventualmente da sostenere per la sostituzione del personale esonerato dal servizio di insegnamento;

ff) procedere alla revisione, nell'ambito dell'attuale disciplina del reclutamento del personale docente di ruolo, delle relative procedure di concorso, al fine di subordinarne l'indizione alla previsione di effettiva disponibilità di cattedre e di posti e, per quanto riguarda le accademie ed i conservatori, di subordinarne lo svolgimento ad una previa selezione per soli titoli;

gg) prevedere l'individuazione di parametri di efficacia della spesa per la pubblica istruzione in rapporto ai risultati del sistema scolastico con particolare riguardo alla effettiva fruizione del diritto allo studio ed in rapporto anche alla mortalità scolastica, agli abbandoni e al non adempimento dell'obbligo, individuando strumenti efficaci per il loro superamento;

hh) prevedere criteri e progetti per assicurare l'attuazione della legge 10 aprile 1991, n. 125, in tutti i settori del pubblico impiego;

ii) prevedere l'adeguamento degli uffici e della loro organizzazione al fine di garantire l'effettivo esercizio dei diritti dei cittadini in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;

ll) i dipendenti delle pubbliche amministrazioni eletti al Parlamento nazionale, al Parlamento europeo e nei consigli regionali sono collocati in aspettativa senza assegni per la durata del mandato. Tale periodo è utile ai fini dell'anzianità di servizio e del trattamento di quiescenza e di previdenza;

mm) al fine del completamento del processo di informatizzazione delle amministrazioni pubbliche e della più razionale utilizzazione dei sistemi informativi automatizzati, procedere alla revisione della normativa in materia di acquisizione dei mezzi necessari, prevedendo altresì la definizione dei relativi *standard* qualitativi e dei controlli di efficienza e di efficacia; procedere alla revisione delle relative competenze e attribuire ad un apposito organismo funzioni di coordinamento delle iniziative e di pianificazione degli investimenti in materia di automazione, anche al fine di garantire l'interconnessione dei sistemi informatici pubblici.

2. Le disposizioni del presente articolo e dei decreti legislativi in esso previsti costituiscono princìpi fondamentali ai sensi dell'art. 117 della Costituzione. I princìpi desumibili dalle disposizioni del presente articolo costituiscono altresì per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.

3. Restano salve per la Valle d'Aosta le competenze statutarie in materia, le norme di attuazione e la disciplina sul bilinguismo. Resta comunque salva, per la provincia autonoma di Bolzano, la disciplina vigente sul bilinguismo e la riserva proporzionale di posti nel pubblico impiego.

4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 al fine dell'espressione del parere, da parte delle commissioni permanenti competenti per la materia di cui al presente articolo. Le commissioni si esprimono entro quindici giorni dalla data di trasmissione.

5. Disposizioni correttive, nell'ambito dei decreti di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi determinati dal medesimo comma 1 e previo parere delle commissioni di cui al comma 4, potranno essere emanate, con uno o più decreti legislativi, fino al 31 dicembre 1993».

— Si riporta il testo dell'art. 6 del D.Lgs. n. 29/1993 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), come sostituito dall'art. 4 del D.Lgs. 23 dicembre 1993, n. 546:

«Art. 6 *(Individuazione di uffici e piante organiche)*. — 1. Nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e nelle università l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale e delle relative funzioni è disposta mediante regolamento governativo, su proposta del Ministro competente, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e con il Ministro del tesoro. L'individuazione degli uffici corrispondenti ad altro livello dirigenziale e delle relative funzioni è disposta con regolamento adottato dal Ministro competente, d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, su proposta del dirigente generale competente.

2. Il parere del Consiglio di Stato sugli schemi di regolamento di cui al comma 1 è reso entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. Decorso tale termine, il regolamento può comunque essere adottato.

3. Nelle amministrazioni di cui al comma 1, la consistenza delle piante organiche è determinata previa verifica dei carichi di lavoro ed è approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, formulata d'intesa con il Ministero del tesoro e con il Dipartimento della funzione pubblica, previa informazione alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Qualora la definizione delle piante organiche comporti maggiori oneri finanziari, si provvede con legge.

4. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il Ministero degli affari esteri, nonché per le amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, sono fatte salve le particolari disposizioni dettate dalle normative di settore, in quanto compatibili.

5. L'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, relativamente al personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento civile, va interpretato nel senso che al predetto personale non si applica l'art. 16 dello stesso decreto.

6. Le attribuzioni del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica relative a tutto il personale tecnico e amministrativo universitario, compresi i dirigenti, sono devolute all'università di appartenenza. Parimenti sono attribuite agli osservatori astronomici, astrofisici e Vesuviano tutte le attribuzioni del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in materia di personale, ad eccezione di quelle relative al reclutamento del personale di ricerca.

7. Per il personale delle università, degli osservatori astronomici e degli enti di ricerca, i trasferimenti sono disposti dall'università, dall'osservatorio o ente, a domanda dell'interessato e previo assenso dell'università, osservatorio o ente di appartenenza; i trasferimenti devono essere comunicati al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica».

Nota all'art. 2:

— Il comma 1 dell'art. 57 del testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, approvato con D.Lgs. n. 76/1990, è il seguente: «Le sezioni operative delle soprintendenze del Ministero per i beni culturali e ambientali della Campania istituite con decreto 4 luglio 1981 del Ministro per i beni culturali e ambientali, sono trasformate in:

1) soprintendenza generale agli interventi post-sismici in Campania e Basilicata;

2) soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Caserta e Benevento;

3) soprintendenza archeologica di Pompei;

4) soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Salerno e Avellino».

Nota all'art. 3:

— Si riporta il testo dell'art. 27, ultimo comma, del D.P.R. n. 805/1975 concernente l'organizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali: «Gli uffici relativi alla divisione editoria passano a far parte dell'ufficio studi».

Nota all'art. 4:

— Il D.P.R. n. 805/1975 concerne l'organizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali.

95G0053

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 28 gennaio 1995.

Determinazione per l'anno 1995 degli importi delle pensioni, degli assegni e delle indennità a favore dei mutilati ed invalidi civili, ciechi civili e sordomuti nonché dei limiti di reddito prescritti per la concessione delle provvidenze stesse.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Ritenuto opportuno dare la massima diffusione agli importi dei limiti di reddito vigenti nell'anno 1995 stabiliti dalla legge sia per il conseguimento o la permanenza del reddito a pensione o assegno erogati dal Ministero dell'interno in favore dei mutilati ed invalidi civili, ciechi civili, sordomuti, sia per la concessione della pensione di reversibilità a favore delle categorie di cui al comma 4 dell'art. 24 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, subordinata anch'essa al possesso di redditi non superiori al limite prescritto per la concessione delle pensioni ai mutilati ed invalidi civili totali;

Ritenuto, altresì, opportuno portare a conoscenza dei beneficiari gli importi delle pensioni, degli assegni, delle indennità erogati dal Ministero dell'interno alle categorie di cui sopra;

Visti gli importi dei limiti di reddito di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 14-*septies* della legge 29 febbraio 1980, n. 33, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 643, rivalutabili annualmente sulla base degli indici delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria rilevate dall'ISTAT agli effetti della scala mobile sui salari;

Visto l'art. 12 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, che prevede che, ai fini della concessione dell'assegno mensile agli invalidi civili parziali dovrà farsi riferimento al limite di reddito individuale stabilito per la pensione sociale dall'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visti gli articoli 2, 3 e 4 della legge 21 novembre 1988, n. 508, in base ai quali gli importi delle indennità di accompagnamento, di comunicazione nonché della speciale indennità sono adeguati con le modalità previste dal comma 2 dell'art. 1 della legge 6 ottobre 1986, n. 656;

Visto l'art. 1 della legge 11 ottobre 1990, n. 289, che ha istituito in favore dei minori invalidi civili un'indennità mensile di frequenza;

Vista la legge 31 dicembre 1991, n. 429, recante norme in materia di indennità di accompagnamento ai ciechi civili ed ai pluriminorati che all'art. 1 dispone che con decorrenza dal 1° marzo 1991 l'indennità di accompagnamento spettante ai ciechi civili assoluti è stabilita in misura uguale all'indennità di assistenza ed accompagnamento di cui all'art. 3, comma 2, lettera *A*, della legge 6 ottobre 1986, n. 656, e successive modificazioni;

Visto l'art. 2 della citata legge n. 429/1991 che stabilisce il diritto delle persone affette da più minorazioni di percepire una indennità cumulativa pari alla somma delle indennità attribuibili ai sensi degli articoli 1 e 4 della legge 21 novembre 1988, n. 508;

Vista la nota n. 12.8/38787/IC.IIB del 9 gennaio 1995 dell'Istituto nazionale della previdenza sociale recante l'indicazione dei limiti di reddito per l'anno 1995;

Vista la comunicazione dell'Istituto nazionale di statistica dalla quale si rileva che la variazione percentuale registrata degli indici mensili del costo della vita, calcolati per la determinazione dell'indennità di contingenza nel settore dell'industria è pari a 4,65 e che la variazione percentuale dell'indice delle retribuzioni minime contrattuali degli operai dell'industria è risultata pari a 3,71;

Visto il decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale datato 20 novembre 1994 che all'art. 1 determina la percentuale di variazione per l'aumento di perequazione automatica delle pensioni per l'anno 1994 in misura pari a 4 dal 1° novembre 1994;

Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 724, art. 14;

Decreta:

Art. 1.

Per l'anno 1995 i limiti di reddito per fruire delle provvidenze economiche previste dalla legge in favore dei minorati civili sono determinate come segue:

L. 20.026.235 annue per avere diritto alla pensione spettante ai ciechi civili assoluti, ai ciechi civili parziali, ai mutilati ed invalidi civili totali e ai sordomuti;

L. 4.641.000 annue per avere diritto all'assegno mensile spettante ai mutilati ed invalidi civili parziali e all'indennità mensile di frequenza spettante ai minori invalidi civili;

L. 9.627.995 annue per avere diritto all'assegno a vita spettante ai ciechi civili decimisti.

Art. 2.

Per l'anno 1995 gli importi mensili delle indennità specificate in premessa sono determinate nelle misure in appresso indicate:

indennità di accompagnamento da erogare ai ciechi civili assoluti L. 995.825;

indennità di accompagnamento da erogare agli invalidi civili totali L. 741.315;

indennità di comunicazione da erogare ai sordomuti L. 299.720;

speciale indennità a erogare ai ciechi ventesimisti L. 86.180.

Art. 3.

Gli importi mensili delle provvidenze economiche da erogare ai minorati civili sono determinati nelle seguenti misure:

la pensione spettante ai ciechi civili assoluti L. 377.180 dal 1° novembre 1994;

la pensione di inabilità spettante agli invalidi civili totali, l'assegno mensile spettante agli invalidi civili parziali, l'indennità mensile di frequenza spettante ai minori invalidi civili, la pensione spettante ai sordomuti, ai ciechi civili assoluti ricoverati nonché ai ciechi civili assoluti ricoverati nonché ai ciechi civili ventesimisti L. 348.795 dal 1° novembre 1994;

l'assegno a vita spettante ai ciechi civili decimisti L. 258.810 dal 1° novembre 1994.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 gennaio 1995

Il Ministro: BRANCACCIO

95A0597

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 3 febbraio 1995.

Disciplina concernente le deroghe alle caratteristiche di qualità delle acque destinate al consumo umano.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Visti gli articoli 16, 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 152 del 30 giugno 1988;

Visto il decreto interministeriale 20 gennaio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 15 del 20 gennaio 1992;

Viste le motivate richieste avanzate dalle regioni Lazio e Campania;

Ritenuto che per il completamento e/o la realizzazione degli interventi atti a riportare a norma la situazione possa essere consentito un ulteriore, limitato tempo per la concessione di deroghe per il parametro fluoro;

Su conforme parere della terza sezione del Consiglio superiore di sanità, che si è espressa in data 18 gennaio 1995;

Decreta:

Art. 1.

1. Le deroghe ai requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano che possono essere disposte dalle regioni Lazio e Campania ai sensi degli articoli 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, non possono superare il valore massimo ammissibile (VMA) indicato nel successivo art. 2.

2. Le deroghe di cui al comma 1 non possono essere disposte per acque destinate al consumo umano che vengano attinte, in tutto o in parte, da captazioni che entrino in funzione dopo la data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 2.

1. Il parametro, con il rispettivo valore massimo ammissibile e le relative osservazioni, individuato ai sensi dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, è il seguente:

fluoro (mg/l)F	3-1,4 VMA variabile secondo la temperatura media dell'aria (da 8 fino a 30° C) nella zona geografica considerata.

Art. 3.

1. Fermo restando il valore massimo ammissibile di cui all'art. 2, nell'esercizio dei poteri di deroga di cui all'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, le regioni di cui all'art. 1 sono tenute, in relazione alle specifiche situazioni locali, ad adottare i valori che assicurino l'erogazione di acqua della migliore qualità possibile ed il rientro tempestivo nella norma.

Art. 4.

1. L'esercizio delle deroghe, comunque limitate nell'ambito delle prescrizioni di cui agli articoli 1 e 2, è subordinato alla osservanza delle disposizioni di cui all'art. 18, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236.

2. La deroga può essere concessa per attuare e/o completare gli interventi necessari per riportare a norma la situazione dell'approvvigionamento idrico-potabile e comunque per un periodo non superiore a mesi sei, a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 5.

1. I provvedimenti di deroga ed i relativi piani di intervento sono trasmessi nel rispetto delle modalità previste dall'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236.

2. I Ministeri della sanità e dell'ambiente effettuano congiuntamente una ricognizione bimestrale dello stato di attuazione dei piani di intervento.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 febbraio 1995

Il Ministro della sanità
GUZZANTI

Il Ministro dell'ambiente
BARATTA

95A0637

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 9 novembre 1994.

Determinazione del costo base di produzione a metro quadrato degli immobili ultimati nell'anno 1991 e nel periodo gennaio-agosto 1992.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Visto l'art. 22 della legge 27 luglio 1978, n. 392;

Visto l'art. 15, comma 7, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217;

Ritenuto che il costo base di produzione degli immobili ultimati nell'anno 1991 risulta diverso per le regioni centro-settentrionali e per quelle meridionali;

Ritenuto che ai fini della determinazione del predetto costo base si deve tener conto del contributo di concessione per le costruzioni assoggettate alla disciplina della legge 28 gennaio 1977, n. 10;

Sentito il Consiglio dei Ministri nella riunione del 20 ottobre 1994;

ADOTTA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Il costo base di produzione a metro quadrato per gli immobili ultimati nell'anno 1991 è determinato in L. 1.250.000 per le regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche e Lazio.

2. Il costo base di produzione a metro quadrato per gli immobili ultimati nell'anno 1991 è determinato in L. 1.160.000 per le regioni Campania, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.

Art. 2.

1. Il costo base di produzione a metro quadrato per gli immobili ultimati nel periodo gennaio 1992-agosto 1992 è determinato in L. 1.275.000 per le regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche e Lazio.

2. Il costo base di produzione a metro quadrato per gli immobili ultimati nel periodo gennaio 1992-agosto 1992 è determinato in L. 1.180.000 per le regioni Campania, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.

Art. 3.

1. Gli elementi costitutivi del costo base di produzione di cui all'art. 22 della legge 27 luglio 1978, n. 392, incidono sul costo medesimo nelle seguenti percentuali:

a) 81 per cento per il costo di produzione di cui al secondo comma, lettera *a)*, dell'art. 22 della legge 27 luglio 1978, n. 392;

b) 7 per cento per il contributo di concessione di cui al secondo comma, lettera *b)*, del citato art. 22;

c) 12 per cento per il costo dell'area di cui al secondo comma, lettera *c)*, del medesimo art. 22.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 novembre 1994

Il Ministro dei lavori pubblici
RADICE

Il Ministro di grazia e giustizia
BIONDI

AVVERTENZA:

Provvedimento non più soggetto al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, così come risulta dalla nota n. 63 del 19 dicembre 1994 della delegazione della Corte dei conti presso il Ministero dei lavori pubblici.

95A0619

DECRETO 12 gennaio 1995.

Disposizioni per i rimborsi IVA nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 1980-81 in Campania, Basilicata e Puglia.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 5 del decreto-legge 5 dicembre 1980, n. 799, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 875, che, nel prevedere la non applicabilità dell'imposta sul valore aggiunto a talune operazioni effettuate nei confronti dei soggetti danneggiati dal sisma del novembre 1980, detta disposizioni relative alle modalità di certificazione della qualità di soggetto danneggiato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, che, all'art. 1, comma 1, lettere *a), b), c), e)*, individua definitivamente i comuni delle regioni Campania, Basilicata e Puglia colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981;

Visto l'art. 13, comma 1, della legge 10 febbraio 1989, n. 48, e successive proroghe, che ha reso applicabile fino al 30 giugno 1993, nei suddetti comuni, l'agevolazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, limitatamente alle operazioni di cui alle lettere *c)* ed *f)* del decreto-legge 5 dicembre 1980, n. 799;

Visto l'art. 36, comma 12, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge, 29 ottobre 1993, n. 427, che prevede, ai fini del completamento della ricostruzione e della ristrutturazione degli edifici e delle opere pubbliche e di pubblica utilità, distrutti o danneggiati per effetto degli eventi sismici di cui sopra, la concessione, fino al 31 dicembre 1995, ai soggetti danneggiati, di un contributo nella misura massima del 19 per cento commisurato ai corrispettivi, al netto dell'IVA, relativi agli acquisti di beni ed alle prestazioni di servizi ricevuti, anche in dipendenza di contratti di appalto, per la costruzione, ricostruzione o riparazione degli edifici distrutti o danneggiati;

Considerato che le modalità per la concessione del suddetto contributo, ai sensi del sopracitato art. 36, comma 12, debbono essere determinate con decreto del Ministro dei lavori pubblici competente secondo il decreto legislativo 8 aprile 1993, n. 96, di concerto con il Ministro delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

Il contributo di cui all'art. 36, comma 12, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, viene riconosciuto in relazione alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi, documentate da fatture emesse dal 1° luglio 1993 al 31 dicembre 1995, effettuate nei confronti dei soggetti danneggiati dagli eventi sismici del novembre 1980 e febbraio 1981, nei comuni della Campania, Basilicata e Puglia di cui in premessa e destinate alle finalità di ricostruzione o ristrutturazione dei fabbricati, ancorché destinati ad uso diverso da quello abitativo, nonché delle opere pubbliche e di pubblica utilità, danneggiate o distrutte dai detti eventi sismici.

Il contributo non può essere concesso, relativamente alle operazioni dipendenti da contratti relativi alla costruzione, alla ricostruzione, alla ristrutturazione delle opere pubbliche e di pubblica utilità conclusi entro il 29 giugno 1993 nei confronti dello Stato e degli enti ed istituti indicati nell'ultimo comma dell'art. 6. del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, che siano state fatturate e registrate ai sensi degli articoli 21, 23 e 24 dello stesso decreto n. 633, entro il 31 dicembre 1993.

Art. 2.

Il contributo previsto dal presente decreto è commisurato all'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione agli acquisti e alle importazioni di beni e di servizi indicati nell'art. 1. In ogni caso il contributo non compete in relazione ai corrispettivi che hanno beneficiato dell'esclusione dall'imposta sul valore aggiunto prevista dall'art. 13, comma 1, della legge 10 febbraio 1989, n. 48, e successive proroghe. Non compete, altresì, nell'ipotesi in cui relativamente all'imposta assolta per rivalsa sia stato esercitato dal concessionario o dal committente il diritto alla detrazione di cui all'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Art. 3.

Per l'erogazione del contributo i soggetti interessati devono produrre alla Direzione regionale delle entrate nella cui circoscrizione è situato il comune la seguente documentazione:

a) domanda in bollo contentente l'indicazione delle generalità, della residenza, del codice fiscale del richiedente.

Potranno essere prese in considerazione esclusivamente le domande presentate o spedite a mezzo lettera raccomandata entro il 30 giugno 1996;

b) certificazione rilasciata dal comune di competenza che attesti la sussistenza, in capo al richiedente, della condizione di soggetto danneggiato.

Detta certificazione deve essere rilasciata entro sessanta giorni dal ricevimento della relativa richiesta;

c) fatture e bollette d'importazione, in originale o in copia autentica, relative agli acquisti di beni o servizi per i quali viene chiesta l'erogazione del contributo, con l'attestazione apposta dal comune competente, che le fatture stesse sono relative ai lavori per i quali è richiesta la contribuzione;

d) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, diretta ad attestare che il richiedente non è soggetto passivo all'imposta sul valore aggiunto ovvero non è legittimato ad esercitare il diritto alla detrazione dell'imposta assolta per rivalsa sugli acquisti di beni e servizi di cui alla lettera *c)*.

Qualora il contributo sia richiesto da un comune, devono essere prodotte in allegato all'istanza, oltre alle fatture di cui alla lettera *c)*, le copie autentiche dei contratti relativi ai lavori per i quali viene richiesto il contributo.

Art. 4.

Il contributo previsto dal presente decreto è concesso dal Ministero delle finanze, mediante apertura di credito a favore dei titolari delle Direzioni regionali delle entrate e delle relative sezioni staccate.

Art. 5.

Per la concessione del predetto contributo si provvede, per il triennio 1993-1995, con gli stanziamenti iscritti sul capitolo 3499 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno 1993 e corrispondente capitolo per gli anni finanziari successivi.

Roma, 12 gennaio 1995

Il Ministro dei lavori pubblici
RADICE

Il Ministro delle finanze
TREMONTI

95A0598

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 10 gennaio 1995.

Autorizzazione all'Istituto italiano per la certificazione dei prodotti ottici - Certottica - Società consortile a responsabilità limitata, al rilascio di certificazioni per taluni dispositivi di protezione individuale degli occhi, di cui alla direttiva 89/686/CEE.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

E

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475 e, in particolare l'art. 6, comma 4, di attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio, relativa ai dispositivi di protezione individuale;

Visto il decreto ministeriale 22 marzo 1993 concernente i requisiti che devono essere posseduti dagli organismi di controllo;

Vista l'istanza con la quale l'Istituto italiano per la certificazione dei prodotti ottici - Certottica - Società consortile a responsabilità limitata, con sede in Longarone (Belluno), via Fortogna, 1, in forza del citato decreto legislativo 4 dicembre 1992 ha richiesto l'autorizzazione al rilascio di certificazione per talune categorie di dispositivi di protezione degli occhi;

Rilevato che la documentazione allegata all'istanza contiene quanto richiesto dall'art. 2, punti da 1) ad 8) del decreto ministeriale 22 marzo 1993;

Considerato che sulla base della dichiarazione presentata ha dimostrato di soddisfare ai requisiti minimi previsti nell'allegato V alla direttiva 89/686/CEE;

Decretano:

Art. 1.

1. L'Istituto italiano per la certificazione dei prodotti ottici - Certottica - Società consortile a responsabilità limitata, è aurorizzata al rilascio di certificazioni ed attestati di conformità CEE, del sistema di garanzia della qualità del prodotto finito ai sensi degli articoli 10 ed 11, lettera *A*, della direttiva 89/686 per i dispositivi di seguito elencati, appartenenti alla categoria a fianco di ciascuno indicata:

visiere protettive (categoria 3ª);

filtri per saldatura con fattore di trasmissione nel visibile commutabile e filtri con doppio fattore di trasmissione visibile (categoria 2ª);

occhiali di protezione per regolazione laser (categoria 3ª);

filtri ed occhiali di protezione contro radiazioni laser (categoria 3ª);

filtri infrarossi (categoria 2ª);

filtri ultravioletti (categoria 2ª);

filtri per saldatura e tecniche connesse (categoria 2ª);

occhiali per uso professionale, (protezione da abbagliamento, da radiazioni e da impatti ad alta velocità secondo pr EN 166) inclusi gli occhiali protettivi per conducenti di veicoli (categoria 2ª e 3ª).

2. Le certificazioni e gli attestati devono essere effettuate secondo le forme, modalità e procedure stabilite nei pertinenti articoli della direttiva 89/686/CEE e del relativo decreto legislativo di attuazione 4 dicembre 1992, n. 475. Con periodicità trimestrale, dovrà essere inviata copia delle certificazioni rilasciate all'ispettorato tecnico del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 2.

1. La presente autorizzazione ha validità triennale, ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Previa verifica da parte dell'ispettorato tecnico del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del mantenimento dei requisiti previsti dal decreto ministeriale 22 marzo 1993, l'autorizzazione può essere rinnovata su specifica istanza dell'organismo.

3. Entro il periodo di validità della presente autorizzazione, l'ispettorato tecnico del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed il Ministero del lavoro possono procedere a verificare in concreto lo svolgimento delle procedure di certificazione.

4. Nel caso di accertata inadeguatezza sia tecnica che procedurale, la presente autorizzazione viene sospesa con effetto immediato, dandosi luogo al controllo di tutta l'attività certificativa fino a quel momento effettuata. Nei casi di particolare gravità si procede alla revoca.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 gennaio 1995

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
GNUTTI

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
MASTELLA

95A0599

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 16 gennaio 1995.

Accertamento del cambio delle valute estere per il mese di novembre 1994 agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 1986, n. 917, con il quale è stato approvato il testo unico delle imposte sui redditi;

Visto l'art. 76, comma 7, dello stesso testo unico, con il quale è previsto che agli effetti delle norme del titolo I che vi fanno riferimento il cambio delle valute estere in ciascun mese è accertato, su conforme parere dell'Ufficio italiano dei cambi, con decreto del Ministro delle finanze;

Considerata la necessità di provvedere all'accertamento del cambio mensile delle valute estere per il mese di novembre 1994;

Sentito l'Ufficio italiano cambi;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, la media mensile delle quotazioni delle valute estere rilevate ai sensi dell'art. 2 della legge 12 agosto 1993, n. 312, è la seguente:

Dollaro USA	Lit.	1.584,942
Marco tedesco	»	1.028,189
Franco francese	»	299,428
Fiorino olandese	»	917,355
Franco belga	»	49,973
Lira sterlina	»	2.514,859
Lira irlandese	»	2.476,523
Corona danese	»	262,694
Dracma greca	»	6,675
E.C.U.	»	1.958,112
Dollaro canadese	»	1.161,124
Yen giapponese	»	16,160
Franco svizzero	»	1.221,570
Scellino austriaco	»	146,065
Corona norvegese	»	235,246
Corona svedese	»	215,280
Marco finlandese	»	335,305
Escudo portoghese	»	10,072
Peseta spagnola	»	12,341
Dollaro australiano	»	1.197,216

Art. 2.

Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, il cambio delle valute estere diverse da quelle di cui all'art. 1 calcolato in base alla media dei cambi indicativi delle valute rilevati settimanalmente con riferimento alla quotazione del dollaro USA in Italia, è accertato, per il mese di novembre 1994, come segue:

Paese / Valuta		
Afganistan: Afgani	Lit.	0,519
Albania: Lek	»	15,854
Algeria: Dinaro algerino	»	39,015
Angola: New Kwanza	»	0,003
Antille olandesi: A/Guilder	»	897,143
Arabia Saudita: Riyal Saudita	»	424,355
Argentina: Peso Argentina	»	1.592,646
Aruba: Fiorino Aruba	»	889,197
Bahamas: Dollaro Bahama	»	1.591,664
Bahrain: Dinaro Bahrain	»	4.221,920
Bangladesh: Taka	»	39,426
Barbados: Dollaro Barbados	»	791,360
Belize: Dollaro Belize	»	795,832
Bermude: Dollaro Bermude	»	1.591,664
Bhutan: Rupia Bhutan	»	50,703
Birmania: Kyat	»	279,800
Bolivia: Boliviano	»	338,786
Botswana: Pula	»	589,997
Brasile: Real	Lit.	1.885,184
Brunei: Dollaro Brunei	»	1.084,008
Bulgaria: Lev	»	24,436
Burundi: Franco Burundi	»	6,428
C.S.I.: Rublo Russia (M)	»	0,502
C.S.I.: Rublo Russia (U)	»	2.398,558
Cambogia: Riel Kampuchea	»	0,612
Capo Verde: Escudo Capo Verde	»	19,183
Caraibi: Dollaro Caraibi	»	589,505
Cayman Isole: Dollaro Cayman	»	1.921,835
Cile: Peso cileno	»	3,464
Cina: Renmimbi	»	186,920
Cipro: Lira cipriota	»	3.357,656
Colombia: Peso colombiano	»	1,917
Comore Isole: Franco Comore	»	4,003
Comun. Finanz. Africana: Franco C.F.A.	»	3,002
Corea del Nord: Won nord	»	740,308
Corea del Sud: Won sud	»	1,999
Costa Rica: Colon Costa Rica	»	9,834
Croazia: Kuna Croazia	»	276,837
Cuba: Peso cubano	»	1.591,664
Dominicana: Peso dominicano	»	114,888
Ecuador: Sucre	»	0,708

Paese / Valuta		Valore
Egitto:		
Lira egiziana	Lit.	469,250
El Salvador:		
Colon salvadoregno	»	181,571
Emirati Arabi Uniti:		
Dirham Emirati Arabi	»	433,577
Estonia:		
Corona Estonia	»	129,043
Etiopia:		
Birr	»	291,476
Falkland Isole:		
Sterlina Falkland	»	2.515,446
Fiji Isole:		
Dollaro Fiji	»	1.117,403
Filippine:		
Peso filippino	»	65,727
Gambia:		
Dalasi	»	163,923
Ghana:		
Cedi	»	1,551
Giamaica:		
Dollaro giamaicano	»	49,637
Gibilterra:		
Sterline Gibilterra	»	2.515,446
Gibuti Rep.:		
Franco Djibouti	»	8,956
Giordania:		
Dinaro giordano	»	2.282,840
Guatemala:		
Quetzal	»	275,666
Guinea Bissau:		
Peso Guinea Bissau	»	0,125
Guinea Conakry:		
Franco Conakry	»	1,603
Guyana:		
Dollaro Guyana	»	11,253
Haiti:		
Gourde	»	83,454
Honduras:		
Lempira	»	175,409
Hong Kong:		
Dollaro Hong Kong	»	205,891
India:		
Rupia indiana	»	50,703
Indonesia:		
Rupia indonesiana	»	0,731
Iran:		
Rial iraniano	»	0,910
Iraq:		
Dinaro iracheno	»	2.866.284
Islanda:		
Corona Islanda	Lit.	23,512
Israele:		
Shekel	»	527,406
Jugoslavia:		
Nuovo Dinaro jugoslavo	»	—
Kenya:		
Scellino keniota	»	36,003
Kuwait:		
Dinaro Kuwait	»	5.323,166
Laos:		
New Kip	»	2,200
Lesotho:		
Maluti	»	450,794
Lettonia Latvia:		
Nuovo Lat	»	2.915,011
Libano:		
Lira libanese	»	0,959
Liberia:		
Liberian Dollaro	»	1.591,664
Libia:		
Dinaro libico	»	4.622,878
Lituania:		
Lita Lituania	»	397,916
Macao:		
Pataca	»	199,314
Madagascar:		
Franco Rep. Malgascia	»	0,444
Malawi:		
Kwacha	»	96,627
Malaysia:		
Ringgit	»	621,682
Maldive:		
Rufiya	»	133,305
Malta:		
Lira maltese	»	4.349,318
Marocco:		
Dirham Marocco	»	180,534
Mauritania:		
Ouguiya	»	12,727
Mauritius:		
Rupia Mauritius	»	89,591
Messico:		
Peso Messico	»	462,986
Mongolia:		
Tugrik	»	3,963
Mozambico:		
Metical	»	0,248
Nepal:		
Rupia nepalese	»	32,232
Nicaragua:		
Cordoba oro	»	226,266
Nigeria:		
Naira	»	72,348

Nuova Zelanda:		
Dollaro neozelandese	Lit.	986,659
Oman:		
Rial Oman	»	4.134,192
Pakistan:		
Rupia pakistana	»	51,760
Panama:		
Balboa	»	1.591,664
Papua Nuova Guinea:		
Kina	»	1.371,905
Paraguay:		
Guarani	»	0,827
Perù:		
New Sol	»	724,572
Polinesia francese:		
Franco C.F.P.	»	16,513
Polonia:		
Zloty	»	0,067
Qatar:		
Riyal Qatar	»	437,390
Repubblica Ceca:		
Corona Ceca	»	57,115
Repubblica Slovacca:		
Corona Slovacca	»	51,395
Romania:		
Leu	»	0,904
Rwanda:		
Franco Ruanda	»	11,568
Salomone Isole:		
Dollaro Salomone	»	485,739
Sant'Elena:		
Lira Sant'Elena	»	2.515,446
São Tomé:		
Dobra	»	1,921
Seychelles:		
Rupia Seychelles	»	322,767
Sierra Leone:		
Leone	»	2,652
Singapore:		
Dollaro Singapore	»	1.084,008
Siria:		
Lira siriana	»	69,202
Slovenia:		
Tallero Slovenia	»	13,007
Somalia:		
Scellino somalo	»	0,607
Sri Lanka:		
Rupia Sri Lanka	»	32,340
Sud Africa:		
Rand	»	450,794
Sudan:		
Dinaro sudanese	»	51,178
Surinam:		
Fiorino Surinam	Lit.	4,964
Swaziland:		
Lilangeni	»	450,794
Taiwan:		
Dollaro Taiwan	»	60,869
Tanzania:		
Scellino Tanzania	»	2,984
Thailandia:		
Baht	»	63,677
Tonga Isola:		
Pa Anga	»	1.201,963
Trinidad e Tobago:		
Dollaro Trinidad e Tobago	»	283,360
Tunisia:		
Dinaro tunisino	»	1.624,393
Turchia:		
Lira turca	»	0,043
Ucraina:		
Karbovanet Ucraina	»	0,018
Uganda:		
New scellino	»	1,727
Ungheria:		
Forint ungherese	»	14,571
Uruguay:		
Peso uruguaiano	»	290,257
Vanuatu:		
Vatu	»	14,025
Venezuela:		
Bolivar	»	9,362
Vietnam:		
Dong	»	0,144
Western Samoa:		
Taia	»	626,599
Yemen Merid.:		
Dinaro Yemen	»	3.654,034
Yemen Sett.:		
Rial	»	28,486
Zaire:		
New Zaire	»	0,602
Zambia:		
Kwacha	»	2,380
Zimbabwe:		
Dollaro Zimbabwe	»	191,403

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 gennaio 1995

Il Ministro: TREMONTI

95A0595

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

POLITECNICO DI MILANO

DECRETO RETTORALE 9 gennaio 1995.

Modificazioni allo statuto del Politecnico.

IL RETTORE

Visto lo statuto, approvato con regio decreto del dicembre 1934, n. 2438, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071 - Modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 - Disposizioni sull'ordinamento didattico universitario, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245 - Norme sul piano triennale di sviluppo;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visto il decreto ministeriale del 7 febbraio 1994 con il quale è stato istituito il diploma universitario in edilizia;

Visto lo statuto del Politecnico di Milano emanato con decreto rettorale n. 120/AG del 12 maggio 1994, ai sensi della legge n. 168/1989;

Viste le deliberazioni degli organi accademici del Politecnico di Milano (consiglio della facoltà di architettura del 23 giugno 1994, senato accademico del 15 giugno 1994 e consiglio di amministrazione del 21 giugno 1994);

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nell'adunanza del 28 ottobre 1994;

Premesso che il *curriculum* per il diploma universitario in edilizia, con gli indirizzi di rilevamento/restauro e gestione, si compone di un biennio comune nel quale vengono impartiti, secondo logiche sequenze, gli insegnamenti di base e gli insegnamenti fondamentali per la professione, e di un terzo anno nel quale le discipline, il laboratorio, le esercitazioni ed il tirocinio finale sono caratterizzanti dello specifico indirizzo.

Tale diploma universitario è volto alla formazione di tecnici in special modo competenti:

a) nell'ambito del restauro architettonico, con particolare riguardo per la conoscenza sia storica che costruttiva della fabbrica oggetto di intervento, e per la valutazione delle specifiche problematiche di conservazione e riuso;

b) nell'ambito della gestione dell'impresa e del cantiere nella loro complessità ed articolazione, con particolare riguardo per gli aspetti economici, organizzativo-gestionali e legislativi, e per la conoscenza delle più aggiornate metodologie di progettazione, tradizionali ed assistite.

L'ampio spettro disciplinare del *curriculum* mira, per la sua intrinseca flessibilità, alla formazione di un tecnico dotato di una preparazione assai articolata e tale da offrire una vasta gamma di impiego, anche in settori diversi rispetto a quelli specifici del corso di diploma;

Decreta:

Lo statuto è modificato come appresso: gli articoli da 83 a 89, che seguono, sono aggiunti con conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, già esistenti in statuto.

Capitolo IV

CORSO DI DIPLOMA UNIVERSITARIO IN EDILIZIA

Art. 83 *(Istituzione e durata del corso di diploma universitario).* — Presso la facoltà di architettura del Politecnico di Milano è istituito il corso di diploma universitario in edilizia, con sede a Mantova.

Il corso di diploma ha lo scopo di fornire agli studenti adeguata conoscenza di metodi e contenuti culturali e scientifici orientati al conseguimento del livello formativo richiesto nell'area professionale del settore edilizio.

Il corso di diploma in edilizia, nei tre previsti di: «costruzione», «rilevamento», «gestione», fornirà competenze per rispondere alla domanda presente nel settore edilizio, tanto nel privato che nella pubblica amministrazione, nei campi della organizzazione e conduzione del cantiere edile, dell'attività di rilevamento dell'architettura e dell'ambiente, della gestione e della stima economica dei processi edilizi.

Il corso degli studi ha la durata triennale.

Il senato accademico individuerà le opportune forme di collaborazione fra la facoltà di architettura e la facoltà di ingegneria per la programmazione e la gestione delle attività didattiche.

Al compimento degli studi viene conseguito il titolo di diplomato universitario in edilizia.

Art. 84 *(Accesso al corso di diploma)*. — L'iscrizione al corso è regolata in conformità alle norme vigenti in materia di accesso agli studi universitari.

La programmazione e la disciplina per gli accessi ai corsi di studio saranno stabiliti annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà ed il consiglio di amministrazione, in base alle strutture disponibili, alle esigenze del mercato del lavoro e secondo criteri generali fissati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990 e dell'art. II.3 *u)* dello statuto del Politecnico di Milano, emanato con decreto rettorale n. 120/AG del 12 maggio 1994, ai sensi della legge n. 168/1989.

Le modalità delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dal consiglio di facoltà.

Art. 85 *(Affinità tra corsi di laurea e diplomi universitari)*. — Ai fini del proseguimento degli studi il corso di diploma universitario in edilizia è dichiarato affine al corso di laurea in architettura e al corso di laurea in ingegneria edile.

Nell'ambito dei corsi di laurea affini, la facoltà riconoscerà gli insegnamenti seguiti con esito positivo avendo riguardo alla loro validità culturale e professionale, propedeutica alla formazione richiesta dal corso al quale sono chiesti il trasferimento o l'iscrizione.

Il riconoscimento degli studi sostenuti avrà luogo nel rispetto delle seguenti modalità:

alcuni insegnamenti potranno essere riconosciuti come equivalenti o sostitutivi, parzialmente o totalmente, di insegnamenti previsti dai *curricula* dei corsi di laurea;

gli insegnamenti per il conseguimento della laurea non potranno essere in numero inferiore a 18 annualità;

le facoltà indicheranno sia gli insegnamenti integrativi, appositamente attivati per raccordare i *curricula* che gli insegnamenti specifici del corso di laurea necessari per conseguire il diploma di laurea;

gli insegnamenti integrativi dovranno valorizzare gli aspetti formativi delle discipline e la loro finalizzazione alla didattica del corso di laurea;

il consiglio di facoltà indicherà l'anno di corso del corso di laurea cui lo studente si potrà iscrivere; l'anno di corso sarà di regola il terzo;

nei trasferimenti degli studenti tra i diversi corsi di diploma universitario o da un corso di laurea ad un corso di diploma universitario, il consiglio di facoltà riconoscerà gli insegnamenti sempre con criterio della loro utilità al fine della formazione necessaria per il conseguimento del nuovo titolo ed indicherà il piano degli studi da completare per conseguire il titolo e l'anno di corso cui lo studente potrà iscriversi.

Art. 86 *(Articolazione del corso degli studi)*. — L'attività didattica è di norma organizzata con moduli didattici formati da corsi monodisciplinari (50 ore) o da insegnamenti integrati costituiti da moduli coordinati impartiti anche da più docenti.

L'attività didattica complessiva comprenda non meno di 2100 ore suddivise in:

non meno di 1650 ore (33 moduli e 16,5 annualità) per attività didattica;

non meno di 250 ore per attività di laboratorio per esercitazioni o per un ulteriore modulo;

non meno di 200 ore per attività di tirocinio.

Gli esiti dell'attività svolta dallo studente dovranno essere accertati attraverso esami di profitto che, svolti in modo convenzionale, non potranno essere superiori a 17.

L'attività di laboratorio, di sperimentazione e di tirocinio, che richiedono comunque la frequenza, dovranno essere certificati da specifici attestati.

Nel definire le modalità di esame sono auspicabili metodi meno tradizionali come ad esempio verifiche globali su elaborati che implichino l'applicazione coordinata di conoscenze desunte da varie discipline, valutazioni intermedie, su colloqui o altro.

Durante il primo biennio del corso di diploma lo studente dovrà dimostrare, attraverso specifiche prove di idoneità, la conoscenza pratica e la comprensione di almeno una lingua straniera. Le modalità dell'accertamento saranno definite dal consiglio di facoltà.

Parte dell'attività didattica potrà essere svolta anche presso qualificate strutture di enti ed imprese pubbliche o private operanti nel settore di ingegneria edile, dell'architettura e dell'urbanistica, previa stipula di convenzioni che possono prevedere anche l'utilizzazione di esperti appartenenti a tali strutture ed istituti, per attività didattiche speciali.

L'attività di tirocinio dovrà essere svolta presso qualificate strutture pubbliche o private italiane o straniere con la quale si siano stipulate apposite convenzioni.

Per realizzare un efficace attività didattica, con adeguata assistenza agli studenti, la singola classe di insegnamento avrà un numero di studenti iscritti non superiore, di norma, alle cento unità.

Art. 87 *(Ordinamento didattico)*. — L'ordinamento didattico è formulato con riferimento ad aree disciplinari, intese come insiemi di discipline raggruppate per raggiungere obiettivi didattico-formativi, per le quali è definito il numero minimo di ore di attività didattica.

L'attività didattica è articolata in:

didattica per la formazione di conoscenze di base, comune a tutti gli indirizzi, formata da non meno di 1200 ore (12 annualità/24 moduli) attribuite ad aree disciplinari all'interno delle quali le facoltà definiranno gli specifici insegnamenti da attivare;

didattica per la formazione d'indirizzo, formata da non meno di 250 ore (2,5 annualità/5 moduli), attribuite obbligatoriamente ad aree disciplinari all'interno delle quali la facoltà definiranno gli specifici insegnamenti da attivare, formata inoltre da 200 ore (2 annualità/4 moduli) i cui contenuti saranno definiti in sede locale dalle facoltà per soddisfare le esigenze formative di settore e di orientamento all'interno dell'indirizzo;

la facoltà per giustificati motivi culturali e professionali, nella formulazione del piano di studi potrà discostarsi da quanto indicato nelle tabelle *A* e *B* al massimo per quattro moduli didattici.

TABELLA *A*

ATTIVITÀ DIDATTICA
COMUNE A TUTTI GLI INDIRIZZI
(1.200 ore/24 moduli didattici)

1º Anno di corso:

Istituzioni di matematica
Elementi di fisica tecnica
Disegno edile
Diritto urbanistico
Fondamenti di storia dell'architettura
Fondamenti di informatica
Fondamenti e applicazioni di geometria descrittiva
Elementi di topografia
Elementi di geotecnica
Elementi di tecnologia dell'architettura
Scienza e tecnologia dei materiali
Organizzazione del cantiere

600 ore/12 moduli

2º Anno di corso:

Analisi matematica
Tecnologie per i sistemi impiantistici
Disegno dell'architettura
Elementi di scienza delle costruzioni
Fondamenti di estimo
Diritto dell'ambiente
Progetti di servizi tecnologici
Cartografia tematica e automatica
Elementi di tecnica delle costruzioni
Tecnologie della produzione edilizia
Elementi di progettazione architettonica
Estimo e contabilità dei lavori

600 ore/12 moduli

TABELLA *B*

ATTIVITÀ DIDATTICA DI INDIRIZZO
INDIRIZZO DI RILEVAMENTO/RESTAURO

3º Anno di corso:

Composizione architettonica
Rilievo dell'architettura
Storia delle tecniche architettoniche
Fotogrammetria
Progettazione edile assistita
Teorie e storia del restauro
Restauro architettonico
Degrado e diagnostica dei materiali nell'edilizia storica
Consolidamento degli edifici storici

450 ore/9 moduli

Laboratorio di recupero e conservazione degli edifici

150 ore

Esercitazioni: storia, rilievo, restauro

100 ore

Attività di tirocinio

200 ore

INDIRIZZO DI GESTIONE

3º Anno di corso:

Istituzioni di economia
Economia e gestione delle imprese
Economia aziendale
Processi e metodi della produzione edilizia
Programmazione e costi per l'edilizia
Legislazione delle OO.PP. e dell'edilizia
Sistemi di elaborazione
Progettazione edile assistita

450 ore/9 moduli

Laboratorio di organizzazione aziendale e gestione del cantiere

150 ore

Esercitazioni: programmazione e organizzazione della produzione

100 ore

Attività di tirocinio

200 ore

Art. 88 *(Esame di diploma)*. — Per essere ammesso a sostenere l'esame di diploma lo studente dovrà aver superato l'accertamento, con esito positivo, dell'attività didattica, dovrà inoltre avere la certificazione dell'attività di laboratorio e di tirocinio.

L'esame di diploma tende ad accertare la preparazione di base e professionale del candidato secondo modalità stabilite dal consiglio di facoltà.

Per l'esame di diploma lo studente dovrà presentare un elaborato riguardante un tipico problema professionale.

Art. 89 *(Regolamento dei corsi di diploma)*. I consigli delle competenti strutture didattiche determinano, con apposito regolamento, in conformità del regolamento

didattico di Ateneo, l'articolazione del corso di diploma, in accordo con quanto previsto dall'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990.

In particolare, nel regolamento sarà indicato il piano degli studi, nel rispetto dei vincoli di ore complessive di didattica e di area disciplinare di cui all'art. 5.

Nel piano degli studi saranno almeno individuati:

i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari od integrati) con le relative denominazioni e propedeuticità di esame;

le modalità di attuazione ed organizzazione delle attività di laboratorio e di tirocinio;

la collocazione degli insegnamenti nei successivi periodi didattici (anni o semestri);

le prove di valutazione degli studenti e la composizione delle relative commissioni;

i vincoli per l'iscrizione ad anni di corso successivi al primo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 9 gennaio 1995

Il rettore: DE MAIO

95A0624

UNIVERSITÀ DI PALERMO

DECRETO RETTORALE 30 settembre 1994.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2240, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge n. 341/1990;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1992;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Palermo (consiglio di facoltà seduta del 26 aprile 1993, senato accademico seduta del 5 luglio 1993, consiglio di amministrazione seduta del 13 dicembre 1993);

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nella seduta del 17 marzo 1994;

Vista la ministeriale dell'8 agosto 1994, prot. 2031;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Dopo l'art. 360 e con lo spostamento della numerazione successiva sono inseriti i seguenti nuovi articoli:

DIPLOMA IN STATISTICA E INFORMATICA PER LE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

Art. 361. — Nella facoltà di economia e commercio dell'Università di Palermo è istituito il seguente corso di diploma universitario di durata triennale:

statistica e informatica per le amministrazioni pubbliche.

Art. 362. — Il numero degli iscrivibili al primo anno di corso può essere stabilito annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà, in base alle strutture disponibili, alle esigenze del mercato del lavoro e secondo i criteri generali fissati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990.

Le modalità delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dal consiglio di facoltà.

Art. 363. — Sono titoli di ammissione, per i corsi di diploma universitario, quelli previsti dalle vigenti leggi.

Art. 364. — Gli insegnamenti attivabili nei corsi di diploma delle facoltà sono:

a) quelli indicati negli elenchi dell'allegato articolato nelle aree seguenti: matematica, probabilità, statistica, statistica economica, statistica aziendale, demografia, statistica sociale, statistica biomedica, informatica, matematica per le decisioni economiche e finanziarie, matematica finanziaria e scienze attuariali, ricerca operativa, economia aziendale, giuridica, sociologia, scienze biologiche, e relative sottoaree;

b) altri insegnamenti diversi da quelli dei punti precedenti, fino ad un massimo di otto per ciascun corso di laurea o di diploma attivato presso la facoltà.

Art. 365. — Ai fini del conseguimento del diploma universitario sono riconosciuti gli insegnamenti dei corsi di diploma universitario e dei corsi di laurea seguiti con esito positivo, in relazione al sistema dei crediti didattici determinato a norma dell'art. 11 della legge n. 341/1990, a condizione che essi siano compatibili, anche per i contenuti, con il piano di studi approvato dalla competente struttura didattica per il corso al quale si chiede l'iscrizione. Dovranno essere in ogni caso riconosciute le prove di idoneità di lingue. Nel caso

di passaggio dal corso di laurea al corso di diploma, il riconoscimento di altre attività, come equivalenti alle esercitazioni pratiche non potrà superare le cento ore.

Le strutture didattiche competenti determinano, nel regolamento previsto dall'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990, i criteri per il riconoscimento degli insegnamenti impartiti sia nei corsi di laurea che nel diploma di statistica ai fini del riconoscimento di cui ai commi precedenti sono da considerarsi affini i corsi di laurea e di diploma impartiti nella facoltà.

Art. 366. — Il piano di studi di ciascun corso di diploma comprende insegnamenti fondamentali, insegnamenti caratterizzanti il corso di diploma universitario stesso e altri insegnamenti per un numero complessivo compreso tra tredici e quindici annualità, e un laboratorio statistico-informatico.

Gli insegnamenti fondamentali devono rispondere all'esigenza di fornire agli studenti i fondamenti concettuali e metodologici basilari per ogni diploma universitario in statistica e le conoscenze essenziali delle discipline caratterizzanti e degli altri insegnamenti di ciascun diploma universitario. Nel rigoroso rispetto delle condizioni di cui al comma precedente, la struttura didattica competente attiverà tali insegnamenti scegliendoli tra quelli che compaiono negli elenchi di cui all'allegato, secondo la seguente distribuzione e tenuto conto di quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 4:

uno dell'area matematica;

due dell'area statistica;

uno dell'area probabilità;

uno dell'area informatica.

Gli insegnamenti fondamentali devono essere annuali e svolti di norma nel primo anno di corso.

Il diploma universitario si consegue dopo aver superato gli esami di profitto per gli insegnamenti di cui al comma 1, le prove di idoneità richieste (o gli esami che eventualmente li sostituiscono ai sensi del successivo art. 7) e il colloquio finale.

Art. 367. — La struttura didattica competente garantisce che, tra gli insegnamenti attivati dalla facoltà, almeno dieci siano compresi nell'insieme delle aree e sottoaree indicate per ciascun corso di diploma universitario; predispone percorsi didattici, nel rispetto dei vincoli alla distribuzione degli insegnamenti per area e prevedendo adeguate possibilità di scelta per gli studenti. La struttura didattica competente, nel rispetto dell'ordinamento, individua i criteri per la formazione dei piani di studio e indica gli eventuali indirizzi, nell'ambito di ciascun diploma, con il regolamento di cui all'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990.

Nell'ambito del regolamento di cui all'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990, la struttura didattica competente puo assegnare ai corsi denominazioni aggiuntive che ne specifichino i contenuti effettivi, o li differenzino nel caso in cui essi vengano ripetuti con contenuti diversi.

La struttura didattica competente può, inoltre, stabilire che alcuni insegnamenti siano impartiti con l'ausilio di laboratori, attivati anche mediante convenzioni.

Art. 368. — Gli insegnamenti annuali comprendono di norma settanta ore di didattica, quelli semestrali comprendono di norma trentacinque ore di didattica.

La struttura didattica competente stabilisce quali degli insegnamenti sono svolti con corsi annuali e quali con corso semestrale nel rispetto del numero complessivo di annualità previste nelle varie aree e sottoaree.

A tutti gli effetti è stabilita l'equivalenza tra un corso annuale e due corsi semestrali. Uno stesso insegnamento annuale può essere articolato in due corsi semestrali, anche con distinte prove d'esame.

Ferma restando la possibilità di riconoscimento di crediti didattici fino a tre corsi annuali e sei corsi semestrali per corso di diploma universitario possono essere svolti coordinando moduli didattici di durata più breve, svolti anche da docenti diversi, per un numero complessivamente uguale di ore.

Nell'ambito dei corsi di cui ai commi precedenti, la struttura didattica competente deve riservare non meno di duecento ore di esercitazioni pratiche, distribuite tra i vari insegnamenti.

La struttura didattica competente, per l'approfondimento della formazione professionale specifica del corso di diploma universitario, può organizzare la permanenza degli studenti, sotto la sorveglianza di un tutore, presso le aziende, enti o altri organismi per «stage» della durata da tre a sei mesi.

La struttura didattica competente può autorizzare lo studente ad inserire nel proprio piano di studi fino a quattro insegnamenti attivati in altre facoltà dell'Università, o in altre università, anche straniere, in tal caso la struttura didattica competente dovrà altresì determinare la categoria e l'area o sottoarea di appartenenza dei suddetti insegnamenti ai fini del rispetto dell'art. 6 e degli altri vincoli dell'ordinamento.

Art. 369. — Per il conseguimento del diploma universitario, la struttura didattica competente può stabilire che lo studente debba superare una prova di idoneità in una lingua straniera moderna.

Art. 370. — La struttura didattica competente definisce l'organizzazione didattica del laboratorio statistico-informatico e le modalità di accertamento delle competenze in esso acquisite; stabilisce anche le modalità degli esami di profitto e della eventuale prova di idoneità nella lingua straniera.

Il colloquio finale per il conseguimento del diploma consiste in una discussione, con gli opportuni riferimenti alle discipline del corso di diploma, di un tipico problema professionale, oppure in un rapporto che documenti l'attività svolta nell'ambito del laboratorio o l'esperienza di tirocinio o di ricerca applicata, maturata nell'eventuale «stage».

Art. 371. — Il piano di studi per il conseguimento del diploma universitario in statistica ed informatica per le amministrazioni pubbliche deve comprendere, oltre agli insegnamenti fondamentali e al laboratorio statistico informatico di cui all'art. 6, anche i seguenti insegnamenti caratterizzanti:

un insegnamento scelto dalle aree economia politica e aziendale;

due insegnamenti scelti dalle aree demografia e statistica sociale;

un insegnamento dell'area giuridica.

Art. 372. — (11 + 3 annualità + lingua (art. 9) + laboratori):

1° Anno:

Istituzioni di diritto pubblico (area giuridica C)

Istituzioni di economia (sottoarea economia politica, C)

Informatica generale (area informatica, F)

Matematica generale (area matematica, F)

Statistica (area statistica, F)

2° Anno:

Calcolo della probabilità (area probabilità) art. 6

Politica sociale (sottoarea sociologia generale, C)

Analisi dei dati (area statistica F) art. 6

Statistica sociale (area statistica sociale, C)

1 opzionale

Laboratorio statistico-informatico (propedeutico alle successive materie informatiche)

3° Anno:

Demografia (area demografia, C)

Statistica sanitaria (semestrale, area statistica sociale)

Statistica economica (semestrale area statistica economica)

2 opzionali

Laboratorio informatico applicato a basi di dati socio-economici

Elenco di materie opzionali:

Diritto regionale degli enti locali (semestrale, area giuridica)

Diritto della Comunità europea (semestrale, area giuridica)

Contabilità di Stato e degli enti pubblici (semestrale, area giuridica)

Economia delle aziende e delle amministrazioni pubbliche (semestrale area aziendale)

Demografia bio-sanitaria (semestrale, area demografia)

Demografia regionale (semestrale, area demografia)

Metodi statistici per la programmazione dei servizi socio-sanitari (semestrale, area statistica sociale)

Rilevazioni statistiche e qualità dei dati sociali e sanitari (semestrale, area statistica sociale)

Statistica medica e biometria (semestrale, area statistica sociale)

Epidemiologia: metodi statistici (semestrale, area statistica sociale)

Matematica finanziaria (semestrale, area matematica e scienze attuariali)

Teoria dei giochi (semestrale, area probabilità)

Teoria e tecnica delle rilevazioni campionarie (semestrale, area probabilità e area statistica)

Rilevazione e controllo dei dati economici (semestrale, area statistica economica)

Classificazione e analisi dei dati economici (semestrale, area statistica economica)

Metodi di valutazione di politiche economiche (semestrale, area statistica economica)

Sociologia (semestrale, area sociologia)

Politica economica (semestrale: area economica)

Diritto privato dell'economia: legislazione sull'informatica

Analisi costi-benefici (semestrale, area economia)

Economia pubblica (semestrale, area economia)

Economia regionale (semestrale, area economia)

Basi di dati e sistemi informativi (semestrale, area informatica)

Sistemi di elaborazione dell'informazione (semestrale, area informatica)

Sono previsti cinque insegnamenti fondamentali (F) di cui un'area matematica, due area statistica, un'area probabilità, un'area informatica (art. 6) e cinque caratterizzanti (C) di cui una sottoarea economia politica e dell'area aziendale, una sottoarea sociologia generale, due aree demografia e statistica sociale, un'area giuridica (art. 12).

Gli insegnamenti del primo anno di corso sono considerati come propedeutici per quelli degli anni successivi. Non possono sostenersi gli esami di profitto degli insegnamenti del secondo e terzo anno senza aver superato gli esami degli insegnamenti del primo anno.

Lo studente è tenuto a seguire i laboratori previsti nei diversi anni di corso. Il consiglio di facoltà definisce l'organizzazione didattica dei laboratori statistico-informatici e le modalità di accertamento delle competenze in essi acquisite. Il colloquio finale per il conseguimento del diploma consiste in una discussione, con gli opportuni riferimenti alle discipline del corso di diploma, di un tipico problema professionale, oppure in un rapporto che documenti l'attività svolta nell'ambito del laboratorio o l'esperienza, di un tirocinio o di ricerca applicata, maturata nell'eventuale «stage».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Palermo, 30 settembre 1994

Il rettore: GULLOTTI

95A0525

CIRCOLARI

MINISTERO DELLA DIFESA

CIRCOLARE 16 giugno 1994, n. Lev. - C. - 44/U.D.G.

Disposizioni in materia di dispensa dal compiere la ferma di leva in favore dei profughi soggetti alla leva o agli obblighi del servizio militare.

Comandi L.R.M.

Colevamiles

Maricoleva

Levamiles

Distremiles

Levamare

e, p.c.:

Presidenza della Repubblica - Segr. affari militari

Presidenza Consiglio dei Ministri

Difesa Gabinetto

Segr. part. SSS alla Difesa

Segredifesa

Ministero degli affari esteri D.G.E.A.S. Uff. VIII (Copie per rappresentanze diplomatiche e consolari italiane all'estero)

Ministero dell'interno - Direzione gen. servizi civili

Stamadifesa

Stateseercito

Maristat

Stataereo

Superprocuramiles (Con annesse copie per le procure militari della Repubblica)

Cortmiles

Procuragencortmiles

Carabinieri Comando

Leggidife

Sottuffesercito

Maripers

Persaereo

Contendife

Prefetture

Regiomiles

Maridipart

Marisicilia

Marisardegna

Aeroregioni

Maricentro

A seguito di un recente condiviso orientamento giurisprudenziale riguardante i destinatari della legge 19 dicembre 1981, n. 763, e dei benefici di cui all'art. 33 della stessa, con la presente circolare si riuniscono in un unico testo le direttive per l'applicazione delle disposizioni in oggetto.

1. Devono essere ritenuti destinatari del beneficio della dispensa dal compiere la ferma di leva prevista dal precitato articolo:

a) i profughi soggetti agli obblighi del servizio militare, a prescindere dall'età in cui è avvenuto il rimpatrio (art. 1 della legge n. 762/1981);

b) i familiari a carico dei profughi, anche se non posseggono la cittadinanza italiana (art. 1 della legge 15 ottobre 1991, n. 344).

2. Le domande di dispensa dal compiere la ferma di leva devono essere inoltrate dagli aventi titolo al più tardi entro il giorno che precede la chiamata alle armi e indirizzate al competente ufficio di leva (iscritti nelle liste di leva dell'Esercito) o ufficio di leva per l'arruolamento nel CEMM (iscritti o arruolati nella Marina militare) o distretto militare (arruolati nell'Esercito).

3. In merito alla documentazione da presentarsi a corredo della domanda di dispensa, si precisa che, per i soggetti di cui alla lettera *a)*, essa consiste nell'attestazione prefettizia comprovante la qualifica di profugo del richiedente.

Per i soggetti di cui alla lettera *b)*, la domanda deve essere corredata di:

a) attestazione prefettizia comprovante lo *status* di profugo del familiare a cui carico è posto l'iscritto o arruolato;

b) stato di famiglia;

c) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante che l'iscritto o arruolato è familiare a carico di profugo. Qualora dovessero sorgere ragionevoli dubbi in merito a tale dichiarazione, l'amministrazione potrà provvedere d'ufficio ad accertarne la veridicità.

4. La posizione militare degli aventi titolo, dovrà essere definita nel seguente modo:

a) Iscritti di leva:

1) I consigli di leva provvederanno ad arruolare senza visita gli interessati, previa cancellazione in via amministrativa dell'eventuale nota di renitenza, adottando contestualmente la seguente decisione: «Dispensato dal compiere la ferma di leva quale profugo del .... (indicare il Paese ai sensi legge n. 763/1981).

Collocato in congedo illimitato il ....».

2) I consigli di leva di mare provvederanno a cancellare gli interessati dalle note definitive per l'arruolamento nella Marina militare, adottando la deliberazione per essi indicata nell'ordine di chiamata alla leva in corso alla data della decisione.

b) Arruolati:

1) I distretti militari dovranno dispensare gli interessati dal compiere la ferma di leva, apportando sui relativi documenti matricolari una variazione corrispondente a quella indicata nel precedente sottoparagrafo *a)* 1) (codice 307 della pubblicazione Variazione Matricolare del marzo 1989), e a collocare gli stessi nella posizione di congedo illimitato.

2) Gli uffici di leva per l'arruolamento nel CEMM dovranno dispensare gli interessati dal compiere la ferma di leva, apportando la relativa variazione, e trasferire gli stessi nei ruoli dell'Esercito ai sensi del terzo comma dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, e successive modificazioni.

5. Si fa presente, inoltre, che il provvedimento indicato nel precedente para 4.*b)*, dovrà essere adottato anche nei confronti degli arruolati:

a) denunciati per il reato di «mancanza alla chiamata alle armi». In tal caso esso sarà comunicato alla competente procura militare;

b) regolarmente residenti all'estero, ammessi o non a dispensa dal presentarsi alle armi ai sensi dell'art. 102 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237.

6. Non dovrà procedersi alla dispensa nei confronti di coloro che risultano già esonerati o esentati dal servizio militare o dispensati dal compiere la ferma di leva per altro titolo o non più obbligati al servizio militare ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 237/1964.

7. Potranno essere rappresentate a questa Direzione generale, per l'eventuale sospensione dell'incorporazione, le situazioni in cui non sia stato ancora ottenuto il riconoscimento della qualifica di profugo ma che, sulla base di concreti elementi di giudizio, si presuma possa essere ottenuto a breve termine.

8. È abrogata la circolare LEV. 001108/UDG del 13 marzo 1989 nonché ogni altra disposizione contrastante con la presente circolare.

Il direttore generale della leva: DISTEFANO

95A0655

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

CIRCOLARE 28 gennaio 1995, n. 8.

Presentazione delle domande di inserimento, per il triennio 1996-98, nella tabella delle istituzioni culturali, ammesse al contributo ordinario dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 2 aprile 1980, n. 123.

In previsione del rinnovo, per il triennio 1996-98, della tabella delle istituzioni culturali, ammesse al contributo ordinario dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 2 aprile 1980, n. 123, si comunica che, per la presentazione delle domande, sono confermati le modalità e i termini di cui alla circolare 25 marzo 1992, n. 33, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 4 aprile 1992.

Gli istituti inseriti nella Tabella 93-95, dovranno trasmettere, nei termini, la prescritta documentazione, peraltro, già richiesta da questa amministrazione.

Il direttore generale dell'Ufficio centrale per i beni librari e gli istituti culturali
SICILIA

95A0601

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 6 febbraio 1995

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1612,48
ECU	1985,29
Marco tedesco	1052,88
Franco francese	303,78
Lira sterlina	2512,57
Fiorino olandese	939,45
Franco belga	51,178
Peseta spagnola	12,137
Corona danese	267,14
Lira irlandese	2490,64
Dracma greca	6,741
Escudo portoghese	10,194
Dollaro canadese	1152,59
Yen giapponese	16,194
Franco svizzero	1242,57
Scellino austriaco	149,62
Corona norvegese	240,54
Corona svedese	215,47
Marco finlandese	340,62
Dollaro australiano	1211,78

95A0710

Smarrimento di ricevute di debito pubblico

3ª Pubblicazione (Elenchi numeri 1 e 2)

È stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 15 Mod. 241 D.P. — Data: 27 gennaio 1990. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: direzione provinciale del Tesoro di Perugia. — Intestazione: Colussi Maria Cristina, nata a Trieste il 2 agosto 1948. — Titoli del debito pubblico: nominativi 1. — Capitale: L. 200.000;

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 13 Mod. 241 D.P. — Data: 20 gennaio 1990. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: direzione provinciale del Tesoro di Perugia. — Intestazione: Colussi Angelo, nato a Trieste il 14 settembre 1950. — Titoli del debito pubblico: nominativi 1. — Capitale: L. 200.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione delle relative ricevute, le quali rimarranno di nessun valore.

95A0202

MINISTERO DELL'INTERNO

Erezione in ente morale dell'associazione «Opera di Maria Vergine e Madre», in Salerno

Con decreto ministeriale 17 gennaio 1995 l'associazione «Opera di Maria Vergine e Madre», con sede in Salerno, è stata eretta in ente morale, con approvazione del relativo statuto.

95A0584

Erezione in ente morale della fondazione «Istituto di promozione umana mons. Francesco di Vincenzo», in Enna

Con decreto ministeriale 16 gennaio 1995 la fondazione «Istituto di promozione umana mons. Francesco di Vincenzo», con sede in Enna, è stata eretta in ente morale, con approvazione del relativo statuto.

95A0585

Conferimento della personalità giuridica all'associazione pubblica di fedeli denominata «Fraternità dell'Incarnazione», in Pieve di Nievole, ed autorizzazione alla stessa ad accettare una donazione.

Con decreto ministeriale 16 gennaio 1995, è stata conferita la personalità giuridica civile ed approvato lo statuto datato 6 giugno 1994 all'associazione pubblica di fedeli denominata «Fraternità dell'Incarnazione», con sede in Pieve di Nievole (Pistoia). L'ente viene, altresì, autorizzato ad accettare, fatta salva l'osservanza della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, la donazione disposta dal signor Paolo Mannelli ed altri con atto pubblico in data 23 giugno 1994, n. 39736 di repertorio per notaio Gaspare Navetta, consistente in immobili siti in località «La Rota» del comune di Reggello (Firenze), descritti nella perizia giurata 11 aprile 1990 del geom. Stefano Geraci valutati complessivamente L. 500.000.000 dall'u.t.e. di Firenze.

95A0605

Conferimento della personalità giuridica al «Santuario di Nostra Signora della Guardia», in Gavi, ed autorizzazione allo stesso ad accettare una donazione.

Con decreto ministeriale 16 gennaio 1995, è stata conferita la personalità giuridica civile ed approvato lo statuto datato 29 luglio 1993, al «Santuario di Nostra Signora della Guardia», con sede in Gavi (Alessandria). L'ente stesso viene, altresì, autorizzato ad accettare la donazione disposta dalla parrocchia di San Giacomo Maggiore, con sede in Gavi (Alessandria), con atto pubblico in data 28 aprile 1992, n. 15568 di repertorio per notaio Roberto Carbone, consistente in un fabbricato con annesso terreno in Gavi (Alessandria), località Val Rossara descritto nella perizia giurata 21-24 giugno 1993 del geom. Piero Gualco e valutato L. 55 000.000 dall'u.t.e. di Alessandria.

95A0607

Conferimento della personalità giuridica al «Monastero della Certosa di Pavia», in Certosa di Pavia

Con decreto ministeriale 16 gennaio 1995, è stata conferita la personalità giuridica civile ed approvato lo statuto datato 8 ottobre 1994, al «Monastero della Certosa di Pavia», con sede in Certosa di Pavia (Pavia).

95A0606

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Ampliamento della concessione mineraria di feldspati «La Crocetta», in Porto Azzurro

Con decreto emesso dall'ingegnere capo del distretto minerario di Firenze in data 1° agosto 1994 alla società Eurit S.r.l., con sede in località Buraccio 6 del comune di Porto Azzurro (Livorno), è stato accordato l'ampliamento da 36 a 66 Ha della superficie della concessione mineraria per feldspati «La Crocetta», sita in territorio del comune di Porto Azzurro (Livorno). Detta concessione così ampliata verrà a scadere il 14 dicembre 2011.

95A0586

Modificazione alla denominazione sociale e trasferimento della sede legale della società «Italfider S.p.a.»

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1995, il decreto interministeriale 6 maggio 1983, con il quale la società «Italfider S.r.l.», con sede in Lecce è stata autorizzata all'esercizio della attività fiduciaria, modificato in data 15 luglio 1987 per quanto concerne la denominazione sociale variata in «Italfider S.p.a.», e la sede trasferita a Milano, è stato ulteriormente modificato per quanto riguarda la denominazione sociale variata in «Cabel Fiduciaria S.p.a.» e per quanto riguarda la sede sociale trasferita ad Empoli.

95A0603

Comunicato concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, hanno presentato regolare dichiarazione di smarrimento di un numero di punzoni indicati per ciascuna ditta.

Marchio	Ragione sociale	Sede	N. punzoni smarriti
205 BO	Orofiore S.r.l.	Castel Maggiore	2
269 BO	F.lli Rusconi e C. S.n.c.	Bologna	1

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Bologna.

95A0604

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Autorizzazione alla «Fondazione Ambiente italiano», in Milano ad accettare un legato

Con decreto ministeriale 28 dicembre 1994 la Fondazione Ambiente italiano, con sede in Milano, è stata autorizzata ad accettare il legato, consistente in alcuni beni immobili siti in comune di Cislago del valore complessivo di L. 792.000.000, disposto dalla sig.ra Agnese Castelbarco Albani con atto di notorietà datato 29 ottobre 1991, n. 39913 di repertorio, a rogito del dott. Guido Bianchi, notaio in Milano.

95A0611

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla scuola media statale «G. P. Ligari» di Sondrio ad accettare una donazione

Con decreto prot. n. 1185/Sett. II datato 12 marzo 1994 del prefetto di Sondrio la scuola media statale «G. P. Ligari» di Sondrio è stata autorizzata ad accettare la donazione di un videoregistratore Amstrand mod. VCR 9602 per un valore di L. 500.000. Offerente: sig. Tiziano Della Cagnoletta.

95A0581

Autorizzazione alla scuola media statale «C. A. Traversi» di Meda ad accettare una donazione

Con decreto prot. n. 6859/Div. 1ª datato 23 novembre 1994 del prefetto di Milano la scuola media statale «C.A. Traversi» di Meda è stata autorizzata ad accettare la donazione consistente in materiale didattico per un valore complessivo di L. 4.900.000. Offerente: genitori degli alunni della suddetta scuola media.

95A0582

Autorizzazione alla scuola media statale «G. Rapizzi» di Parabiago ad accettare una donazione

Con decreto prot. n. 6860/Div. 1ª datato 23 novembre 1994 del prefetto di Milano la scuola media statale «G. Rapizzi» di Parabiago è stata autorizzata ad accettare la donazione consistente in materiale didattico per un valore complessivo di L. 6.664.000. Offerente: associazione genitori di Parabiago.

95A0583

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti società cooperative

Con decreto ministeriale 14 gennaio 1995 l'avv. Erminia Mazzoni è stata nominata commissario liquidatore della società cooperativa «Città e territorio», con sede in Roma, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 4 febbraio 1988 in sostituzione del dott. Merico Antonio, dimissionario.

Con decreto ministeriale 16 gennaio 1995 il rag. Francesco Pinti è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa edilizia «Monte Gentile a r.l.», con sede in Roma, posta in liqudazione coatta amministrativa con precedente decreto del 1° agosto 1986 in sostituzione del rag. Michele Marconcini, deceduto.

Con decreto ministeriale 14 gennaio 1995 il dott. Giorgio Laganà è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Consorzio provinciale Acli cooperative edilizie a r.l.», con sede in Sondrio, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto ministeriale 5 agosto 1991, in sostituzione del dott. Marco Vitali, che ha rinunciato all'incarico.

Con decreto ministeriale 15 dicembre 1994 i poteri conferiti al commissario governativo della società cooperativa «Credi.Co.M.», con sede in Roma, sono stati prorogati fino al 15 marzo 1995.

95A0609

Scioglimento di società cooperative

Con decreto ministeriale 2 gennaio 1995 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa di lavoro Su Traballu - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Gonnosfanadiga (Cagliari), costituita per rogito E. Q. Bassi in data 20 dicembre 1986, rep. 34931, reg. soc. 17140, tribunale di Cagliari, BUSC n. 3546/227562;

società cooperativa di produzione e lavoro «Gioventù di Musei - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Musei (Cagliari), costituita per rogito Contu in data 21 dicembre 1989, rep. 313362, reg. soc. 21700, tribunale di Cagliari, BUSC n. 3819/248206;

società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa Edile Sinnaese - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Sinnai (Cagliari), costituita per rogito Bassi in data 5 aprile 1983, rep. 20361, reg. soc. 11627, tribunale di Cagliari, BUSC n. 3073/198619;

società cooperativa di produzione e lavoro «Studio Elaborazioni Assistenza Software - S.E.A.S.», con sede in Sestu (Cagliari), costituita per rogito Loriga in data 6 marzo 1989, rep. 193895, reg. soc. 20158, tribunale di Cagliari, BUSC n. 3720/241260;

società cooperativa di produzione e lavoro «Insieme '87» a responsabilità limitata, con sede in Quartu Sant'Elena (Cagliari), costituita per rogito Alagna in data 20 novembre 1987, rep. 123879, reg. soc. 18085, tribunale di Cagliari, BUSC n. 3603/231524;

società cooperativa di produzione e lavoro «G.I.T.A. - Gestione Imprese Turistiche Alberghiere - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Teulada (Cagliari), costituita per rogito V. Giua Marassi in data 5 febbraio 1990, rep. 57275, reg. soc. 21449, tribunale di Cagliari, BUSC n. 3795/246858;

società cooperativa di produzione e lavoro «Ediltir (Edilizia Tirrena) - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Cagliari, costituita per rogito Fadda in data 29 settembre 1986, rep. 30603, reg. soc. 16265, tribunale di Cagliari, BUSC n. 3492/222758;

società cooperativa di produzione e lavoro «Laboratorio geotecnico sardo» - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Cagliari, costituita per rogito Fadda in data 4 giugno 1985, rep. 27679, reg. soc. 14457, tribunale di Cagliari, BUSC n. 3312/213051;

società cooperativa di produzione e lavoro «Culturisport - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Cagliari, costituita per rogito Contu in data 5 giugno 1985, rep. 304262, reg. soc. 15044, tribunale di Cagliari, BUSC n. 3364/215635;

società cooperativa di consumo «Sardinya Service» a responsabilità limitata, con sede in Cagliari, costituita per rogito Floris in data 24 marzo 1987, rep. 17348, reg. soc. 17729, tribunale di Cagliari, BUSC n. 3596/230452;

società cooperativa di produzione e lavoro «Sarda Parking - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Cagliari, costituita per rogito Fadda in data 11 marzo 1985, rep. 27194, reg. soc. 14169, tribunale di Cagliari, BUSC n. 3284/211758;

società cooperativa di produzione e lavoro «Sardapak» a responsabilità limitata, con sede in Cagliari, costituita per rogito Fadda in data 28 marzo 1988, rep. 33842, reg. soc. 18849, tribunale di Cagliari, BUSC n. 3648/234590;

società cooperativa di produzione e lavoro «Pu.Ma. - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Alghero (Sassari), costituita per rogito De Rosa in data 4 gennaio 1988, rep. 94020, reg. soc. 6802, tribunale di Sassari, BUSC n. 1931/237379;

società cooperativa di consumo «Cooperativa di Consumo» a responsabilità limitata, con sede in Olbia (Sassari), costituita per rogito Altea in data 29 luglio 1944, rep. 6369, reg. soc. 88, tribunale di Pausania, BUSC n. 741/104084;

società cooperativa di produzione e lavoro «A.Di.Mar.» a responsabilità limitata, con sede in Olbia (Sassari), costituita per rogito Giuliani in data 2 ottobre 1985, rep. 62472, reg. soc. 2944, tribunale di Pausania, BUSC n. 1723/214404;

società cooperativa di produzione e lavoro «Gruppo 83 - Servizi sociali - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Sassari, costituita per rogito Scanu in data 16 dicembre 1983, rep. 87182, reg. soc. 4163, tribunale di Sassari, BUSC n. 1611/202902;

società cooperativa di produzione e lavoro «Rinascita Editoriale Sarda - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Sassari, costituita per rogito Porqueddu in data 24 novembre 1976, rep. 3117, reg. soc. 2920, tribunale di Sassari, BUSC n. 1337/159068;

società cooperativa di produzione e lavoro «C.E.L.M.A. - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Asuni (Oristano), costituita per rogito Davino in data 25 giugno 1982, rep. 92817, reg. soc. 2316, tribunale di Oristano, BUSC n. 696/194229;

società cooperativa di consumo «Servizi all'Assetto Territoriale nel Monte Linas - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in San Nicolò d'Arcidano (Oristano), costituita per rogito Floris in data 28 ottobre 1988, rep. 22085, reg. soc. 3965, tribunale di Oristano, BUSC n. 940/241687;

società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa Servizi Ecologici - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Oristano, costituita per rogito Davino in data 22 marzo 1990, rep. 150019, reg. soc. 4320, tribunale di Oristano, BUSC n. 974/248016;

società cooperativa di produzione e lavoro «Società cooperativa Tessitrici - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Mogoro (Oristano), costituita per rogito Lettera in data 16 giugno 1983, rep. 23823, reg. soc. 2479, tribunale di Oristano, BUSC n. 723/200442;

società cooperativa di produzione e lavoro «Società cooperativa Touristcoop a responsabilità limitata», con sede in Oristano, costituita per rogito Pantani in data 12 febbraio 1987, rep. 1202, reg. soc. 3510, tribunale di Oristano, BUSC n. 868/226126.

95A0608

Autorizzazione all'Ente nazionale ACLI per l'istruzione professionale ad acquistare un immobile

Con decreto 22 dicembre 1994 l'Ente nazionale ACLI per l'istruzione professionale (ENAIP) con sede in Roma, è autorizzato ad acquistare dal legittimo proprietario «Impresa Giuseppe De Gennaro», con sede in Bari, via Roberto da Bari, 35, per il prezzo complessivo di L. 25.000.000 un immobile sito nel comune di Bari, tra le vie Estramurale Capruzzi e Vitantonio De Bellis con portoni ai numeri civici, rispettivamente di ciascuna via, n. 152 e numeri 7 e 19 e costituito da due unità immobiliari confinanti poste al secondo piano, di circa mq 225 e due accessi dalle scale, ancora non censito nel nuovo catasto edilizio urbano ma denunciato in data 10 giugno 1970 ai numeri 5939 e 5941.

95A0610

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Modificazione, ai sensi dell'art. 10, comma 3, della legge 18 febbraio 1992, n. 149, dell'ammontare delle partecipazioni rilevanti per la configurazione dell'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto con riferimento alla società Simint S.p.a. (Comunicazione n. 95000734).

Il comma 3 dell'art. 10 della legge n. 149/1992 impone alla Consob di rendere note, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio annuale, ovvero al verificarsi di fatti oggettivamente rilevanti, l'ammontare delle partecipazioni rilevanti per la configurazione dell'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto.

Con riferimento all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1993, la Commissione ha reso noto, con comunicazione n. 94008304 del 25 agosto 1994 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 settembre 1994, l'ammontare delle partecipazioni rilevanti per le società che hanno approvato il suddetto bilancio nei mesi di aprile-luglio 1994 ed in ordine alle quali il relativo verbale assembleare era già stato esaminato dalla Consob alla data del 16 agosto 1994.

Sempre in ossequio alla norma citata, con comunicazione n. 94010469 del 17 novembre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 novembre 1994, sono state rese note le partecipazioni rilevanti per le società il cui verbale dell'assemblea ordinaria del bilancio relativa all'esercizio 1993 era pervenuto alla Consob entro il 31 ottobre 1994.

Si procede ora alla pubblicazione della soglia rilevante con riferimento alla Simint S.p.a., il cui verbale dell'assemblea di approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1993 è pervenuto alla Commissione successivamente al 31 ottobre 1994.

Società con azioni quotate in borsa	% di possesso attuale	% di possesso precedente
Simint S.p.a. (*). . . .	49,58%	49,54% (All. *D*)

(*) Società per la quale si rende noto l'ammontare della partecipazione aggregata di più azionisti al fine di dare unicità di indirizzo alla gestione sociale (allegato *D*).

I criteri di inserimento delle società nei singoli allegati *A*, *B*, *C* e *D* sono individuati nella citata comunicazione n. 92005380 del 24 luglio 1992, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 3 agosto 1992.

95A0587

UNIVERSITÀ DI BRESCIA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico, sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Brescia è vacante un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di medicina e chirurgia:

Oftalmologia - settore scientifico-disciplinare F14X - Malattie dell'apparato visivo.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Si fa presente che la presa di servizio del docente chiamato a ricoprire il posto sarà condizionata al reperimento dei fondi per il pagamento degli emolumenti dovuti.

95A0635

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12

◇ **PESCARA**
COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

◇ **TERAMO**
CARTOLIBRERIA FANI
Via Carducci, 54

BASILICATA

◇ **MATERA**
MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Europa, 19/D
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S A S
Via Farini, 27

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA CENTRALE
Corso Martiri Libertà, 63

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall Tergesteo)

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA «LA FORENSE»
Viale dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N S. dell Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

◇ **SAVONA**
LIBRERIA IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **LODI**
LA LIBRERIA
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele, 11-15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PAVIA**
GARZANTI EDITORE
Palazzo dell'Università

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

◇ **SONDRIO**
LIBRERIA ALESSO
Via Caimi, 14

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8
◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6
◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA FLORIANI
Via Don Minzoni, 6
◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE
Via Mameli, 34
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP - ALBA
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INT.LE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
LIBRERIA INT.LE BOFFI
Via dei Martiri, 31
◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364
◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Gallmberti, 10
◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 162
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **CERIGNOLA**
VASCIAVEO ORGANIZZAZIONE COMMERCIALE
Via Gubbio, 14
◇ **FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21
◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA «IL PAPIRO»
Corso Manfredi, 126
◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

SARDEGNA

◇ **ALGHERO**
LIBRERIA LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **IGLESIAS**
LIBRERIA DUOMO
Via Roma, 56/58
◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Mazzini, 2/E
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI
Via Caronda, 8/10
◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61
◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108
◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI
Via F. Riso, 56
◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19
◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134
◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
◇ **PALERMO**
CARTOLIBRERIA EUROPA
Via Sciuti, 66
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
CARTOLERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
◇ **RAGUSA**
CARTOLIBRERIA GIGLIO
Via IV Novembre, 39
◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA già ETRURIA
Via Cavour, 46 R
◇ **GROSSETO**
LIBRERIA SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
SESTANTE
Via Montanara, 37
◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via S. Pietro, 1
◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **PRATO**
CARTOLERIA GORI
Via Ricasoli, 25
◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7
◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
CARTOLERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7
◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
LIBRERIA DRAGHI
Via Cavour, 17/19
◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI
Viale Monfenera, 22/A
◇ **VENEZIA**
LIBRERIA GOLDONI
Via S. Marco 4742/43
◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1995

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1995 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1995

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . L. 357.000
- semestrale . . . . L. 195.500

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . L. 65.500
- semestrale . . . . L. 46.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . L. 200.000
- semestrale . . . . L. 109.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . L. 65.000
- semestrale . . . . L. 45.500

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . L. 199.500
- semestrale . . . . L. 108.500

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale . . . . L. 687.000
- semestrale . . . . L. 379.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1995.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* . . . . L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione . . . . L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»* . . . . L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione . . . . L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale . . . . L. 124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione . . . . L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale . . . . L. 81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo . . . . L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1995
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate . . . . L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna . . . . L. 1.500
per ogni 96 pagine successive . . . . L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata . . . . L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale . . . . L. 336.000
Abbonamento semestrale . . . . L. 205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione . . . . L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189